SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 137° — Numero 245**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 18 ottobre 1996** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

96A6783

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria La Fossa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Santa Maria La Fossa (Caserta), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 20 novembre 1994, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Caserta;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Santa Maria La Fossa, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati, determinando la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Santa Maria La Fossa, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Maria La Fossa (Caserta) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Santa Maria La Fossa (Caserta) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Giovanna Via, viceprefetto ispettore aggiunto;

dott.ssa Maria Luisa Fappiano, viceprefetto ispettore aggiunto;

dott. Giovanni Lucchese, direttore di sezione.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1996
Registro n. 2 Interno, foglio n. 330

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Santa Maria La Fossa (Caserta) presenta forme di condizionamento, da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il predetto organo elettivo è stato rinnovato nelle consultazioni amministrative del 20 novembre 1994, a conclusione di un periodo di gestione straordinaria durato due anni conseguente ad un provvedimento di scioglimento adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1992, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221.

Invero, il prefetto di Caserta, con propria relazione, ha evidenziato la sussistenza di gravi elementi di compromissione dell'attività amministrativa dell'ente, conseguente alle convergenti influenze della criminalità organizzata nella cosa pubblica, che ostacolano il processo di rinascita dell'ente alla legalità, avviato nel corso della gestione straordinaria.

L'amministrazione neo eletta, per l'influenza della criminalità organizzata che ha impedito ogni iniziativa di rinnovamento, si è posta in una situazione di soggezione di cui sono sintomatici una serie di atti adottati evidentemente per favorire società o persone riconducibili a sodalizi criminosi.

Per esperire approfonditi accertamenti sull'attività amministrativa comunale il prefetto di Caserta, con provvedimento prefettizio del 4 maggio 1996, ha costituito una commissione di accesso la quale ha verificato, in particolare, che sul territorio comunale insistono due opifici (Cobit Sud e Capys), realizzati abusivamente, per la produzione e la lavorazione di conglomerati cementizi. Il primo dei due impianti è stato posto sotto sequestro con provvedimento del giudice per le indagini preliminari presso la procura circondariale di Santa Maria Capua Vetere dal 10 settembre 1993 fino al 10 aprile 1995, data nella quale è stato disposto il provvedimento di dissequestro in quanto, come si evince dalla motivazione, l'impresa aveva «ottenuto l'autorizzazione regionale alle emissioni in atmosfera». Tale autorizzazione dunque risulta già concessa dalla regione alla data di emissione del predetto provvedimento di revoca del sequestro, e cioè al 10 aprile 1995, anche se formalmente il timbro di rilascio della autorizzazione regionale reca la data del 26 maggio 1995.

Nell'arco temporale tra il provvedimento di sequestro e di revoca della stessa misura preventiva, il sindaco di Santa Maria La Fossa ha rilasciato alla Cobit, in data 14 gennaio 1995, l'autorizzazione allo scarico indiretto e discontinuo delle acque meteoriche nel canale ubicato sul lato est dell'area interessata dall'opificio.

Desta quanto meno perplessità il rilascio, sia da parte della regione, sia del sindaco, in favore di una industria non attiva in quanto sottoposta a sequestro, di autorizzazioni per il cui conseguimento sono necessari i risultati delle analisi e dei prelievi delle emissioni in atmosfera che presuppongono un impianto funzionante.

Dagli accertamenti svolti sull'assetto societario è emerso che tra i soci della Cobit compare Pasquale Schiavone, noto pluripregiudicato, già tratto in arresto nell'ambito dell'operazione «spartacus», e legato al clan dei Casalesi. Nell'ambito della predetta operazione il capitale sociale della Cobit Sud era stato assoggettato a sequestro preventivo, in quanto era risultato che la costituzione dell'impresa era «frutto del reinvestimento di illeciti proventi».

Anche per la società Capys Calcestruzzi, la giunta regionale ha rilasciato, in data 2 dicembre 1994, l'autorizzazione all'immissione nell'atmosfera. Tale provvedimento favorevole è stato adottato nei confronti di un impianto di cui la commissione straordinaria, in data 17 febbraio 1994, a seguito di accertamenti eseguiti dal Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, aveva disposto la chiusura *ad horas*.

Anche alla Capys il sindaco di Santa Maria La Fossa, in data 2 dicembre 1994, ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico delle acque e successivamente, con propria ordinanza in data 28 marzo 1995, ha disposto la revoca della chiusura dell'impianto.

La commissione d'accesso ha altresì rilevato che la commissione edilizia, in data 11 aprile 1995, aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione edilizia in sanatoria dell'impianto della Capys «a condizione che all'atto del rilascio della concessione» venisse «esibito il titolo di proprietà o altro titolo valido». Di tale parere, la commissione, ha rilevato l'illegittimità in quanto al momento dell'esame dell'istanza della concessione edilizia in sanatoria devono essere posseduti dal richiedente tutti i requisiti all'uopo previsti.

Nel caso di specie la titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti sul suolo non risultano essere stati dimostrati dagli interessati. Risulta, tuttavia, che sul predetto suolo il consiglio comunale abbia concesso alla Capys il diritto di superficie con delibera del 12 marzo 1996, poi annullata dal CO.RE.CO. per mancanza del necessario parere dell'UTE. Evidenti appaiono i sintomi della precordinazione degli atti del comune alla regolarizzazione dell'impianto abusivo.

È inoltre risultato che la commissione edilizia ha rilasciato al sindaco una concessione edilizia in sanatoria nonostante il parere contrario espresso dall'Enel in ordine alla costruzione, per mancanza delle distanze minime dalle linee di alta tensione. Tra i componenti della commissione edilizia comunale figurano tecnici che, in base agli accertamenti svolti dalle competenti autorità investigative, sono in rapporti di parentela, affinità o stretta vicinanza con esponenti del clan dei Casalesi e del clan dei Cantiello.

L'opera di recupero avviata, sia pure tra notevolissime difficoltà, dalla commissione straordinaria che ha retto l'ente in occasione del precedente scioglimento del consiglio comunale, sembra essere stata vanificata.

Il clima di grave condizionamento nel quale versa il consiglio comunale di Santa Maria La Fossa, la cui determinazione risulta assoggettata alle scelte delle locali organizzazioni criminali, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, minano ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, ingenerano diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione di assoggettamento esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato in direzione dell'amministrazione comunale di Santa Maria La Fossa.

Il prefetto di Caserta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria La Fossa, con la citata relazione.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria La Fossa (Caserta), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 20 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6745

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 agosto 1996, n. 530.

Regolamento concernente i requisiti tecnici e scientifici del dirigente generale preposto al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità ed il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, relativo al regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto l'art. 28, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che, nell'istituire, presso il Ministero della sanità, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, prevede che il responsabile del Dipartimento deve rispondere a requisiti tecnici e scientifici, stabiliti con regolamento da emanare a cura del Ministro della sanità in conformità a quelli richiesti a livello internazionale tra i quali siano ricompresi rapporti di trasparenza con le aziende produttrici;

Ritenuto di fare riferimento, per la definizione degli anzidetti requisiti tecnici e scientifici, a quanto stabilito dall'Agenzia europea di valutazione dei medicinali nel bando relativo alle prime assunzioni dei quadri da effettuarsi presso la medesima (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 171/A del 24 giugno 1994) nonché di individuare, per ciò che riguarda i rapporti di trasparenza con le aziende produttrici, specifici criteri anche con riferimento a quelli a suo tempo adottati dalla Commissione unica del farmaco;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 19;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 100/55.7/5944 del 27 agosto 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e per la farmacovigilanza, istituito presso il Ministero della sanità ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è preposto un dirigente generale in possesso dei seguenti requisiti tecnici e scientifici:

a) diploma di laurea in biologia, o in farmacia, o in chimica o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in medicina e chirurgia;

b) qualificazione scientifica, comprovata da pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, preferibilmente in lingua inglese o in altra lingua straniera comunitaria, nei settori di anestesiologia, batteriologia, biochimica, biofisica, biotecnologia, ematologia, enzimologia, epidemiologia, farmacologia, genetica, igiene, microbiologia, oncologia, parassitologia, radiobiologia, radioprotezione, tossicologia, virologia e ogni altra specialità biomedica;

c) esperienza di lavoro, pubblico o privato, per un periodo di almeno dodici anni, dei quali non meno di cinque in posizione dirigenziale in uno dei settori di cui alla lettera *b)*, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 2.

Art. 2.

1. Ai fini del necessario rapporto di trasparenza con le aziende produttrici di medicinali, il dirigente generale da preporre al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza non deve:

a) aver rivestito, nel decennio precedente, la qualifica di dirigente, di funzionario o di componente di organo societario di industria farmaceutica ed affine;

b) avere intrattenuto, nel decennio precedente, rapporti di consulenza o di collaborazione con industrie farmaceutiche ed affini nonché aver partecipato alla progettazione, allo studio ed allo sviluppo di medicinali ed altri prodotti chimici usati in medicina;

c) avere interessi finanziari nel capitale di industrie farmaceutiche ed affini e loro consociate;

d) avere il coniuge o un parente in primo grado che rientra nei casi di cui alle lettere *a)* e *c)*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 agosto 1996

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 295

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, concerne «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 196, reca «Regolamento concernente il riordinamento del Ministero della sanità in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266».

— Il testo del comma 2 dell'art. 28 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 994) è il seguente: «2. È istituito presso il Ministero della sanità, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero e dei contingenti previsti dagli organici, un servizio di farmacovigilanza, denominato Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, analogo ai servizi di rilevazione e sorveglianza istituiti in ambito europeo, anche al fine di assicurare la sicurezza e il corretto uso dei farmaci. Il responsabile del Dipartimento deve rispondere a requisiti tecnici e scientifici, stabiliti con regolamento da emanare a cura del Ministro della sanità in conformità a quelli richiesti a livello internazionale tra i quali siano ricompresi rapporti di trasparenza con le aziende produttrici. Il Dipartimento si avvale dell'Istituto superiore di sanità, della Commissione unica del farmaco, del Consiglio superiore di sanità, delle regioni, delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei medici di medicina generale, delle farmacie, delle associazioni dei consumatori, delle aziende produttrici e degli informatori scientifici dei farmaci. Il Dipartimento provvede oltreché all'espletamento di ogni altra funzione in materia farmaceutica e di presidi medico-chirurgici già di competenza del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, alla elaborazione di studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci, sulla epidemiologia e eziologia, sulla farmacovigilanza attiva e sulla interpretazione dei dati ottenuti nonché alla predisposizione dei registri della popolazione per la farmacoepidemiologia da destinare alle regioni. Con il regolamento che definisce l'ordinamento delle competenze del Dipartimento sono modificate in conformità le competenze del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci definite all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196».

— L'art. 19 del D.Lgs. 3 febbraio, 1993, n. 29 (Razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546/1993, è il seguente:

«Art. 19 (*Incarichi di funzioni dirigenziali*). — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, a dirigenti generali in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale.

3. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti di settore e definitiva con regolamento, ai sensi dell'art. 6.

5. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 28 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, vedi in note alle premesse.

96G0553

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 ottobre 1996.

Inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89/622 e n. 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di una marca di tabacchi lavorati di provenienza CEE (in base al prezzo richiesto dal fabbricante e dall'importatore) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegato *B*, fissate dal decreto ministeriale 31 dicembre 1992 previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Sentito il consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

La seguente marca di sigari è inquadrata nelle classificazioni stabilite dalla tabella, allegato *B*, di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1992 previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, al prezzo di tariffa a fianco indicato:

SIGARI NATURALI

(Tabella *B*)

Prodotti esteri

(Marche estere di provenienza CEE)

	Lit./kg conv.le
Pedroni classico lungo (scatola da 5 pezzi). .	380.000
Pedroni classico (scatola da 5 pezzi).	220.000

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

96A6780

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 ottobre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FERRARA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciale del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Valutate le risultanze dell'istruttoria per lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile effettuata, in base alla circolare ministeriale n. 30/81 del 20 marzo 1981, nei confronti delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni dai precitati articoli 2544 del codice civile, primo comma, e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte senza nomina di commissario liquidatore in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa C.E.I.D., con sede in Ferrara, costituita per rogito notaio dott. Pietro Feletti in data 13 maggio 1950, repertorio n. 12415, registro società 919 tribunale di Ferrara;

2) società cooperativa Cristoforo Colombo, con sede in Ferrara, costituita per rogito notaio dott.ssa Lina Sotgiu in data 12 ottobre 1962, repertorio n. 45566, registro società 2233 tribunale di Ferrara.

Ferrara, 9 ottobre 1996

Il direttore reggente: DRAGO

96A6782

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 luglio 1996.

Definizione degli elenchi con cui vengono individuati i codici di bilancio stabiliti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, e la descrizione e la numerazione delle voci economiche per le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane e per le comunità montane.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, che demanda ad apposito regolamento l'approvazione, tra l'altro, del sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, concernente il regolamento di approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, che stabilisce la struttura del sistema di codifica di bilancio;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, che demanda la definizione degli elenchi recanti la descrizione e la numerazione delle voci economiche ed apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Ai fini della definizione del sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, così come previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, sono approvati gli allegati elenchi *A* — per province, comuni, unioni di comuni, città metropolitane — e *B* — per comunità montane — con i quali vengono individuati i codici di bilancio stabiliti dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996, e vengono definite la descrizione e la numerazione delle voci economiche.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1996

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1996
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 189

ELENCO 'A'

PROVINCE - COMUNI - UNIONI DI COMUNI - CITTA' METROPOLITANE

ENTRATA - Ogni ordinativo di incasso deve essere contrassegnato da un numero di codice a nove cifre, così costituito

CODICE				DESCRIZIONE	
1^cifra	2^-3^cifra	4^-5^-6^-7^cifra	8^-9^cifra		
Titolo	Categoria	Risorsa	Voce econ.		
1				**Titolo I**	**Entrate tributarie**
1	O1	(+)	OO		imposte
1	O2	(+)	OO		tasse
1	O3	(+)	OO		tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie
2				**Titolo II**	**Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione**
2	O1	(+)	OO		contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
2	O2	(+)	OO		contributi e trasferimenti correnti dalla regione
2	O3	(+)	OO		contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate
2	O4	(+)	OO		contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2	O5				contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
2	O5	(+)	O3		*da province e città metropolitane*
2	O5	(+)	O4		*da comuni e da unioni di comuni*
2	O5	(+)	O5		*da comunità montane*
2	O5	(+)	O6		*da aziende sanitarie e ospedaliere*
2	O5	(+)	O7		*da aziende di pubblici servizi*
2	O5	(+)	15		*da altri enti del settore pubblico*

(+) Codici da inserire a cura dell' Ente

CODICE				DESCRIZIONE	
1^cifra	2^-3^cifra	4^-5^-6^-7^cifra	8^-9^cifra		
Titolo	Categoria	Risorsa	Voce econ.		
3				**Titolo III**	**Entrate extratributarie**
3	O1	(+)	OO		proventi dei servizi pubblici
3	O2	(+)	OO		proventi dei beni dell' ente
3	O3				interessi su anticipazioni e crediti
3	O3	(+)	O1		*da cassa depositi e prestiti*
3	C3	(+)	15		*da altri enti del settore pubblico*
3	O3	(+)	19		*da altri soggetti*
3	O4	(+)	OO		utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società
3	O5	(+)	OO		proventi diversi
4				**Titolo IV**	**Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti**
4	O1	(+)	OO		alienazione di beni patrimoniali
4	O2	(+)	OO		trasferimenti di capitale dallo Stato
4	O3	(+)	OO		trasferimenti di capitale dalla regione
4	O4				trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
4	O4	(+)	O3		*da province e da città metropolitane*
4	O4	(+)	O4		*da comuni e da unioni di comuni*
4	O4	(+)	O5		*da comunità montane*
4	O4	(+)	O6		*da aziende sanitarie e ospedaliere*
4	O4	(+)	O7		*da aziende di pubblici servizi*
4	O4	(+)	15		*da altri enti del settore pubblico*
4	O5				trasferimenti di capitale da altri soggetti
4	O5	(+)	18		*da imprese*
4	O5	(+)	19		*da altri soggetti*
4	O6				riscossione di crediti
4	O6	(+)	O3		*da province e da città metropolitane*
4	O6	(+)	O4		*da comuni e da unioni di comuni*

(+) Codici da inserire a cura dell' Ente

CODICE				DESCRIZIONE	
1^cifra	2^-3^cifra	4^-5^-6^-7^cifra	8^-9^cifra		
Titolo	Categoria	Risorsa	Voce econ.		
4	06	(+)	05		*da comunità montane*
4	06	(+)	06		*da aziende sanitarie e ospedaliere*
4	06	(+)	07		*da aziende di pubblici servizi*
4	06	(+)	15		*da altri enti del settore pubblico*
4	06	(+)	18		*da imprese*
4	06	(+)	19		*da altri soggetti*
5				**Titolo V**	**Entrate derivanti da accensioni di prestiti**
5	01	(+)	00		anticipazioni di cassa
5	02	(+)	00		finanziamenti a breve termine
5	03				assunzione di mutui e prestiti
5	03	(+)	01		*da cassa depositi e prestiti*
5	03	(+)	15		*da altri enti del settore pubblico*
5	03	(+)	19		*da altri soggetti*
5	04	(+)	00		emissione di prestiti obbligazionari
	Capitolo				
6				**Titolo VI**	**Entrate da servizi per conto di terzi**
6	01	0000	22		ritenute previdenziali e assistenziali al personale
6	02	0000	23		ritenute erariali
6	03	0000	24		altre ritenute al personale per conto di terzi
6	04	0000	27		depositi cauzionali
6	05	0000	28		rimborso spese per servizi per conto di terzi
6	06	0000	29		rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato
6	07	0000	30		depositi per spese contrattuali

(+) Codici da inserire a cura dell' Ente

SPESA - Ogni mandato di pagamento deve essere contrassegnato da un numero di codice a nove cifre, così costituito

CODICE					DESCRIZIONE
1^cifra	2^-3^cifra	4^-5^cifra	6^-7^cifra	8^9^cifra	
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Voce econ.	
1					Titolo I **Spese correnti**
1			O1		personale:
1	(+)	(+)	O1	20	*retribuzioni*
1	(+)	(+)	O1	21	*contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente*
1	(+)	(+)	O1	25	*interventi assistenziali*
1	(+)	(+)	O1	26	*oneri per il personale in quiescenza*
1	(+)	(+)	O2	OO	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1	(+)	(+)	O3	OO	prestazioni di servizi
1	(+)	(+)	O4	OO	utilizzo di beni di terzi
1			O5		trasferimenti:
1	(+)	(+)	O5	O2	*a regione*
1	(+)	(+)	O5	O3	*a province e a città metropolitane*
1	(+)	(+)	O5	O4	*a comuni e ad unioni di comuni*
1	(+)	(+)	O5	O5	*a comunità montane*
1	(+)	(+)	O5	O6	*ad aziende sanitarie ed ospedaliere*
1	(+)	(+)	O5	O7	*ad aziende di pubblici servizi*
1	(+)	(+)	O5	15	*ad altri enti del settore pubblico*
1	(+)	(+)	O5	18	*a imprese*
1	(+)	(+)	O5	19	*ad altri soggetti*
1			O6		interessi passivi e oneri finanziari diversi:
1	(+)	(+)	O6	O1	*a cassa depositi e prestiti*
1	(+)	(+)	O6	15	*ad altri enti del settore pubblico*
1	(+)	(+)	O6	19	*ad altri soggetti*
1	(+)	(+)	O7	OO	imposte e tasse
1	(+)	(+)	O8	OO	oneri straordinari della gestione corrente

(+) Codici da inserire a cura dell' Ente in conformità alla numerazione prevista dall'art 2 del D P R n 194 del 1996

CODICE					DESCRIZIONE	
1^cifra	2^-3^cifra	4^-5^cifra	6^-7^cifra	8^9^cifra		
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Voce econ.		
2					Titolo II	**Spese in conto capitale**
2	(+)	(+)	O1	OO		acquisizione di beni immobili
2	(+)	(+)	O2	OO		espropri e servitù onerose
2	(+)	(+)	O3	OO		acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
2	(+)	(+)	O4	OO		utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
2	(+)	(+)	O5	OO		acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
2	(+)	(+)	O6	OO		incarichi professionali esterni
2			O7			trasferimenti di capitali:
2	(+)	(+)	O7	O2		*a regione*
2	(+)	(+)	O7	O3		*a province e a città metropolitane*
2	(+)	(+)	O7	O4		*a comuni e ad unioni di comuni*
2	(+)	(+)	O7	O5		*a comunità montane*
2	(+)	(+)	O7	O6		*ad aziende sanitarie ed ospedaliere*
2	(+)	(+)	O7	O7		*ad aziende di pubblici servizi*
2	(+)	(+)	O7	15		*ad altri enti del settore pubblico*
2	(+)	(+)	O7	18		*a imprese*
2	(+)	(+)	O7	19		*ad altri soggetti*
2			O8			partecipazioni azionarie:
2	(+)	(+)	O8	O7		*in aziende di pubblici servizi*
2	(+)	(+)	O8	19		*in altri soggetti*
2			O9			conferimenti di capitale:
2	(+)	(+)	O9	O7		*ad aziende di pubblici servizi*
2	(+)	(+)	O9	19		*ad altri soggetti*
2			10			concessioni di crediti e anticipazioni:
2	(+)	(+)	10	O3		*a province e a città metropolitane*
2	(+)	(+)	10	O4		*a comuni e ad unioni di comuni*
2	(+)	(+)	10	O5		*a comunità montane*
2	(+)	(+)	10	O6		*ad aziende sanitarie ed ospedaliere*
2	(+)	(+)	10	O7		*ad aziende di pubblici servizi*
2	(+)	(+)	10	15		*ad altri enti del settore pubblico*
2	(+)	(+)	10	18		*a imprese*
2	(+)	(+)	10	19		*ad altri soggetti*

(+) Codici da inserire a cura dell' Ente in conformità alla numerazione prevista dall'art 2 del D P R n 194 del 1996

CODICE					DESCRIZIONE
1^cifra	2^-3^cifra	4^-5^cifra	6^-7^cifra	8^9^cifra	
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Voce econ.	
3					Titolo III **Spese per rimborso di prestiti**
3	(+)	(+)	O1	OO	rimborso per anticipazioni di cassa
3	(+)	(+)	O2	OO	rimborso di finanziamenti a breve termine
3			O3		rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
3	(+)	(+)	O3	O1	*a cassa depositi e prestiti*
3	(+)	(+)	O3	15	*ad altri enti del settore pubblico*
3	(+)	(+)	O3	19	*ad altri soggetti*
3	(+)	(+)	O4	OO	rimborso di prestiti obbligazionari
3	(+)	(+)	O5	OO	rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
			Capitolo		
4					Titolo IV **Spese per servizi per conto di terzi**
4	OO	OO	O1	22	ritenute previdenziali e assistenziali al personale
4	OO	OO	O2	23	ritenute erariali
4	OO	OO	O3	24	altre ritenute al personale per conto di terzi
4	OO	OO	O4	27	restituzione di depositi cauzionali
4	OO	OO	O5	28	spese per servizi per conto di terzi
4	OO	OO	O6	29	anticipazione di fondi per il servizio economato
4	OO	OO	O7	30	restituzione di depositi per spese contrattuali

(+) Codici da inserire a cura dell' Ente in conformità alla numerazione prevista dall'art 2 del D P R n 194 del 1996

ELENCO 'B'

COMUNITA' MONTANE

ENTRATA - Ogni ordinativo di incasso deve essere contrassegnato da un numero di codice a nove cifre, così costituito

CODICE				DESCRIZIONE	
1^cifra	2^-3^cifra	4^-5^-6^-7^cifra	8^-9^cifra		
Titolo	Categoria	Risorsa	Voce econ.		
1				Titolo I	**Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione**
1	O1	(+)	OO		contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
1	O2	(+)	OO		contributi e trasferimenti correnti dalla regione
1	O3	(+)	OO		contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate
1	O4	(+)	OO		contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
1	O5		*		contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
1	O5	(+)	O3		*da province e città metropolitane*
1	O5	(+)	O4		*da comuni e da unioni di comuni*
1	O5	(+)	O5		*da comunità montane*
1	O5	(+)	O6		*da aziende sanitarie e ospedaliere*
1	O5	(+)	O7		*da aziende di pubblici servizi*
1	O5	(+)	15		*da altri enti del settore pubblico*

(+) Codici da inserire a cura dell' Ente

CODICE				DESCRIZIONE	
1^cifra	2^-3^cifra	4^-5^-6^-7^cifra	8^-9^cifra		
Titolo	Categoria	Risorsa	Voce econ.		
2				**Titolo II**	**Entrate extratributarie**
2	O1	(+)	OO		proventi dei servizi pubblici
2	O2	(+)	OO		proventi dei beni dell' ente
2	O3				interessi su anticipazioni e crediti
2	O3	(+)	O1		*da cassa depositi e prestiti*
2	O3	(+)	15		*da altri enti del settore pubblico*
2	O3	(+)	19		*da altri soggetti*
2	O4	(+)	OO		utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società
2	O5	(+)	OO		proventi diversi
3				**Titolo III**	**Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti**
3	O1	(+)	OO		alienazione di beni patrimoniali
3	O2	(+)	OO		trasferimenti di capitale dallo Stato
3	O3	(+)	OO		trasferimenti di capitale dalla regione
3	O4				trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
3	O4	(+)	O3		*da province e da città metropolitane*
3	O4	(+)	O4		*da comuni e da unioni di comuni*
3	O4	(+)	O5		*da comunità montane*
3	O4	(+)	O6		*da aziende sanitarie e ospedaliere*
3	O4	(+)	O7		*da aziende di pubblici servizi*
3	O4	(+)	15		*da altri enti del settore pubblico*
3	O5				trasferimenti di capitale da altri soggetti
3	O5	(+)	18		*da imprese*
3	O5	(+)	19		*da altri soggetti*
3	O6				riscossione di crediti
3	O6	(+)	O3		*da province e da città metropolitane*
3	O6	(+)	O4		*da comuni e da unioni di comuni*

(+) Codici da inserire a cura dell' Ente

CODICE				DESCRIZIONE
1^cifra	2^-3^cifra	4^-5^-6^-7^cifra	8^-9^cifra	
Titolo	Categoria	Risorsa	Voce econ.	
3	05	(+)	05	*da comunità montane*
3	05	(+)	06	*da aziende sanitarie e ospedaliere*
3	06	(+)	07	*da aziende di pubblici servizi*
3	06	(+)	15	*da altri enti del settore pubblico*
3	06	(+)	18	*da imprese*
3	06	(+)	19	*da altri soggetti*
4				**Titolo IV Entrate derivanti da accensioni di prestiti**
4	01	(+)	00	anticipazioni di cassa
4	02	(+)	00	finanziamenti a breve termine
4	03			assunzione di mutui e prestiti
4	03	(+)	01	*da cassa depositi e prestiti*
4	03	(+)	15	*da altri enti del settore pubblico*
4	03	(+)	19	*da altri soggetti*
4	04	(+)	00	emissione di prestiti obbligazionari
	Capitolo			
5				**Titolo V Entrate da servizi per conto di terzi**
5	01	0000	22	ritenute previdenziali e assistenziali al personale
5	02	0000	23	ritenute erariali
5	03	0000	24	altre ritenute al personale per conto di terzi
5	04	0000	27	depositi cauzionali
5	05	0000	28	rimborso spese per servizi per conto di terzi
5	06	0000	29	rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato
5	07	0000	30	depositi per spese contrattuali

(+) Codici da inscrire a cura dell' Ente

SPESA - Ogni mandato di pagamento deve essere contrassegnato da un numero di codice a nove cifre, così costituito

CODICE					DESCRIZIONE	
1^cifra	2^-3^cifra	4^-5^cifra	6^-7^cifra	8^9^cifra		
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Voce econ.		
1					Titolo I	**Spese correnti**
1			O1			personale:
1	(+)	(+)	O1	20		*retribuzioni*
1	(+)	(+)	O1	21		*contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente*
1	(+)	(+)	O1	25		*interventi assistenziali*
1	(+)	(+)	O1	26		*oneri per il personale in quiescenza*
1	(+)	(+)	O2	OO		acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1	(+)	(+)	O3	OO		prestazioni di servizi
1	(+)	(+)	O4	OO		utilizzo di beni di terzi
1			O5			trasferimenti:
1	(+)	(+)	O5	O2		*a regione*
1	(+)	(+)	O5	O3		*a province e a città metropolitane*
1	(+)	(+)	O5	O4		*a comuni e ad unioni di comuni*
1	(+)	(+)	O5	O5		*a comunità montane*
1	(+)	(+)	O5	O6		*ad aziende sanitarie ed ospedaliere*
1	(+)	(+)	O5	O7		*ad aziende di pubblici servizi*
1	(+)	(+)	O5	15		*ad altri enti del settore pubblico*
1	(+)	(+)	O5	18		*a imprese*
1	(+)	(+)	O5	19		*ad altri soggetti*
1			O6			interessi passivi e oneri finanziari diversi:
1	(+)	(+)	O6	O1		*a cassa depositi e prestiti*
1	(+)	(+)	O6	15		*ad altri enti del settore pubblico*
1	(+)	(+)	O6	19		*ad altri soggetti*
1	(+)	(+)	O7	OO		imposte e tasse
1	(+)	(+)	O8	OO		oneri straordinari della gestione corrente

(+) Codici da inserire a cura dell' Ente in conformità alla numerazione prevista dall'art. 2 del D.P.R. n. 194 del 1996

CODICE					DESCRIZIONE	
1^cifra	2^-3^cifra	4^-5^cifra	6^-7^cifra	8^9^cifra		
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Voce econ.		
2					**Titolo II**	**Spese in conto capitale**
2	(+)	(+)	O1	OO		acquisizione di beni immobili
2	(+)	(+)	O2	OO		espropri e servitù onerose
2	(+)	(+)	O3	OO		acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
2	(+)	(+)	O4	OO		utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
2	(+)	(+)	O5	OO		acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
2	(+)	(+)	O6	OO		incarichi professionali esterni
2			O7			trasferimenti di capitali:
2	(+)	(+)	O7	O2		*a regione*
2	(+)	(+)	O7	O3		*a province e a città metropolitane*
2	(+)	(+)	O7	O4		*a comuni e ad unioni di comuni*
2	(+)	(+)	O7	O5		*a comunità montane*
2	(+)	(+)	O7	O6		*ad aziende sanitarie ed ospedaliere*
2	(+)	(+)	O7	O7		*ad aziende di pubblici servizi*
2	(+)	(+)	O7	15		*ad altri enti del settore pubblico*
2	(+)	(+)	O7	18		*a imprese*
2	(+)	(+)	O7	19		*ad altri soggetti*
2			O8			partecipazioni azionarie:
2	(+)	(+)	O8	O7		*in aziende di pubblici servizi*
2	(+)	(+)	O8	19		*in altri soggetti*
2			O9			conferimenti di capitale:
2	(+)	(+)	O9	O7		*ad aziende di pubblici servizi*
2	(+)	(+)	O9	19		*ad altri soggetti*
2			10			concessioni di crediti e anticipazioni:
2	(+)	(+)	10	O3		*a province e a città metropolitane*
2	(+)	(+)	10	O4		*a comuni e ad unioni di comuni*
2	(+)	(+)	10	O5		*a comunità montane*
2	(+)	(+)	10	O6		*ad aziende sanitarie ed ospedaliere*
2	(+)	(+)	10	O7		*ad aziende di pubblici servizi*
2	(+)	(+)	10	15		*ad altri enti del settore pubblico*
2	(+)	(+)	10	18		*a imprese*
2	(+)	(+)	10	19		*ad altri soggetti*

(+) Codici da inserire a cura dell' Ente in conformità alla numerazione prevista dall'art 2 del D P R n 194 del 1996

CODICE					DESCRIZIONE	
1^cifra	2^-3^cifra	4^-5^cifra	6^-7^cifra	8^9^cifra		
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Voce econ.		
3					Titolo III	**Spese per rimborso di prestiti**
3	(+)	(+)	O1	OO		rimborso per anticipazioni di cassa
3	(+)	(+)	O2	OO		rimborso di finanziamenti a breve termine
3			O3			rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
3	(+)	(+)	O3	O1		*a cassa depositi e prestiti*
3	(+)	(+)	O3	15		*ad altri enti del settore pubblico*
3	(+)	(+)	O3	19		*ad altri soggetti*
3	(+)	(+)	O4	OO		rimborso di prestiti obbligazionari
3	(+)	(+)	O5	OO		rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
			Capitolo			
4					Titolo IV	**Spese per servizi per conto di terzi**
4	OO	OO	O1	22		ritenute previdenziali e assistenziali al personale
4	OO	OO	O2	23		ritenute erariali
4	OO	OO	O3	24		altre ritenute al personale per conto di terzi
4	OO	OO	O4	27		restituzione di depositi cauzionali
4	OO	OO	O5	28		spese per servizi per conto di terzi
4	OO	OO	O6	29		anticipazione di fondi per il servizio economato
4	OO	OO	O7	30		restituzione di depositi per spese contrattuali

(+) Codici da inserire a cura dell' Ente in conformità alla numerazione prevista dall'art 2 del D P R n 194 del 1996

96A6748

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Riammissione al finanziamento della convenzione n. 187/90: «Progetto di arredo ambiente, organizzazione delle funzioni, tutela del paesaggio a supporto dell'attività turistica, sport, tempo libero».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che demanda al Ministro del bilancio, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, come modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, l'individuazione degli interventi le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso al 30 settembre 1993 o i cui lavori non risultino consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993;

Vista la propria delibera del 28 giugno 1995, con la quale è stato revocato il finanziamento di lire 12.000 milioni destinato al progetto di arredo ambiente, organizzazione delle funzioni, tutela del paesaggio a supporto dell'attività turistica, sport, tempo libero, di cui alla convenzione n. 187/90, con la motivazione che le procedure di appalto non erano in corso alla data del 30 settembre 1993;

Vista la deliberazione n. 159/95 del 9 novembre 1995 della sezione del controllo della Corte dei conti che ha ricusato il visto e la conseguente registrazione della predetta delibera CIPE del 28 giugno 1995 per errata motivazione in quanto le procedure di affidamento in appalto erano in corso al 30 settembre 1993, anche se bloccate per effetto dell'intervento dell'autorità giudiziaria;

Ritenuto di dover procedere alla riammissione al finanziamento della convenzione n. 187/90, anche sulla base del parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato con nota del 3 maggio 1996, che evidenzia come gli interventi dell'autorità giudiziaria di sospensione delle procedure di appalto costituiscano causa di forza maggiore, atta a giustificare il ritardo nell'inizio lavori;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È confermato, per i motivi in premessa specificati, il finanziamento di L. 12.000.000.000 regolato con la convenzione n. 187/90: «Progetto di arredo ambiente, organizzazione delle funzioni, tutela del paesaggio a supporto dell'attività turistica, sport, tempo libero».

La durata della convenzione è prorogata di 36 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 7 ottobre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 293

96A6749

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Disposizioni integrative alla deliberazione 20 dicembre 1994 concernente: «Definizione, coordinamento e finanziamento degli interventi relativi all'adattamento della professione degli agenti e spedizionieri doganali al mercato interno a titolo del regolamento CEE n. 3904/92».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 3904/92 del 17 dicembre 1992, riguardante misure di adattamento della professione degli agenti e spedizionieri doganali al mercato interno, a seguito dell'abolizione delle formalità doganali alle frontiere interne alla Comunità;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C (93) 3715 del 21 dicembre 1993, con la quale è stato approvato il programma italiano degli interventi in favore dei lavoratori e delle imprese colpite dall'abolizione delle formalità intracomunitarie ed è stato quantificato l'ammontare delle risorse destinate al nostro Paese in ECU 4.415.792, di cui ECU 40.884 destinati ad attività di sorveglianza e valutazione;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, recante: «Interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali»;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto-legge n. 199/1993, secondo cui il cofinanziamento pubblico nazionale per gli aiuti comunitari recati dal regolamento CEE n. 3904/92 è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183/1987;

Considerato che un apposito comitato di valutazione, nelle riunioni del 17 ottobre 1994 e del 27 novembre 1995, ha stabilito i criteri e le modalità di detta partecipazione finanziaria;

Vista la propria deliberazione 20 dicembre 1994 concernente: «Definizione, coordinamento e finanziamento degli interventi relativi all'adattamento della professione degli agenti e spedizionieri doganali al mercato interno a titolo del regolamento CEE n. 3904/92»;

Considerato che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota n. 5032/7 in data 31 luglio 1996 ha richiesto che le azioni di assistenza tecnica debbano essere cofinanziate da fondi pubblici nazionali e che la relativa spesa rientra nel plafond complessivo già deciso dal CIPE con la citata deliberazione 20 dicembre 1994;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. A valere sul cofinanziamento del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 — autorizzato con propria deliberazione del 20 dicembre 1994 in materia di interventi relativi all'adattamento della professione degli agenti e spedizionieri doganali al mercato interno a titolo del regolamento CEE n. 3904/92 — l'importo di lire 150 milioni è destinato alle azioni di assistenza tecnica necessarie all'attuazione del predetto regolamento CEE, ferme restando le disposizioni procedurali previste nella richiamata deliberazione 20 dicembre 1994.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 4 ottobre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 285

96A6750

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Direttive per gli interventi nel settore aeronautico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico;

Vista la deliberazione del CIPI del 28 dicembre 1993 che, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge, ha stabilito le condizioni di ammissibilità alle agevolazioni finanziarie dei programmi formulati dalle imprese aeronautiche, ha indicato le priorità e determinato i criteri per lo svolgimento dell'istruttoria dei programmi;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, della legge n. 808/1985 che demanda al CIPI il compito di aggiornare, sulla base dell'istruttoria del comitato tecnico per lo sviluppo dell'industria aeronautica, gli indirizzi e gli obiettivi generali per la politica del settore;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, che ai commi 4, 5 e 6 dispone il rifinanziamento degli interventi per il settore aeronautico;

Visto l'art. 2, comma 6, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in seguito alla soppressione del CIPI, devolve a questo Comitato la funzione di formulazione degli indirizzi di cui alla citata norma della legge n. 808/1985;

Visto l'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, nella parte in cui dispone che, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, questo Comitato aggiorna le condizioni di ammissibilità dei programmi agli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettera *a)*, della legge n. 808/1985, e determina le priorità avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento e sviluppo dell'occupazione, di equa ripartizione sul territorio nazionale e di sostegno alle aree depresse;

Considerato il piano di settore teso ad individuare le linee di sviluppo strategico del settore aeronautico e ad ottimizzare l'impegno delle risorse pubbliche disponibili;

Viste le note del 18 marzo 1996, prot. n. 329092 15/0-3 e del 19 luglio 1996, prot. n. 329353-15/0-3, con le quali il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto modifiche ed integrazioni agli indirizzi a suo tempo stabiliti dal Comitato, intese ad orientare l'intervento pubblico al conseguimento di obiettivi aventi maggiore qualificazione ed incidenza rispetto allo sviluppo generale dell'industria aeronautica;

Preso atto della situazione e delle prospettive dell'industria aeronautica quali risultano dal documento allegato alla relazione previsionale e programmatica per gli anni 1995-97; con particolare riguardo agli indirizzi volti al sostegno e, quindi, allo sviluppo dei comparti che, per contenuto tecnologico e specialità del prodotto, presentano concrete prospettive di incrementare il grado di penetrazione dei mercati;

Considerata altresì l'opportunità di individuare criteri di selezione e di graduatoria, nonché di determinare livelli di incentivazione ai finaziamenti dei programmi aeronautici con elementi maggiormente rappresentativi della validità economica e finanziaria delle imprese e dello sviluppo del settore;

Rilevato che la finalità e le procedure stabilite per la legge n. 808/1985 devono considerarsi specifiche dell'intervento pubblico previsto per il settore senza possibilità di sovrapposizioni procedurali con altri sistemi incentivanti;

Ravvisata la necessità di modulare i livelli di incentivazione in rapporto alle aree territoriali, delineate recentemente dalla politica comunitaria e da quella nazionale, e alle esigenze attuali dell'apparato produttivo nazionale;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'applicazione della legge n. 808/1985, si attiene alle seguenti direttive:

1. *Condizioni di ammissibilità.*

1.1. La legge opera, con riferimento alla partecipazione di imprese italiane a programmi aeronautici in collaborazione internazionale, per le seguenti attività:

a) elaborazione di programmi, esecuzione studi, progettazioni e sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per l'industrializzazione e avviamento alla produzione sino al raggiungimento delle condizioni produttive di regime;

b) produzioni di serie;

c) vendita dei prodotti ai clienti finali.

1.2. Ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 808/1985 sono considerate imprese con attività principale nel settore aeronautico quelle il cui fatturato medio dei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione ai benefici è per oltre il 50% dovuto ad attività di costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonché parti degli stessi.

Limitatamente al triennio 1995-1998 sono considerate imprese con attività principali nel settore aeronautico ai sensi dell'art. 1 della legge n. 808/1985 anche quelle il cui fatturato medio nei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione ai benefici è inferiore al 50%.

Tale deroga si applica esclusivamente alle aziende per le quali sono previste operazioni di concentrazione finalizzate ad omogeneizzare le presenze industriali nel segmento elettronico per l'aeronautica, purché tali operazioni si pongano in coerenza con le direttive di politica industriale volte a sviluppare specifiche aree di eccellenza.

Per i rami di azienda — istituiti con apposita deliberazione legalmente valida che attribuisca agli stessi un'autonomia organizzativa ed economica con contabilità sezionali — la predetta percentuale del 50% sarà verificata, nell'ambito delle suddette contabilità sezionali, sulla base di un'apposita dichiarazione rilasciata, su richiesta, dal certificatore aziendale.

Nella fase di costituzione delle contabilità sezionali, si farà riferimento al fatturato risultante dall'ultimo bilancio delle aziende preesistenti.

Analogamente, in via transitoria, nel caso di aziende derivanti da concentrazioni di altre aziende preesistenti.

1.3. Le attività di cui al precedente punto 1.1 devono riferirsi a progetti industriali relativi a costruzione o trasformazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici realizzati nell'ambito di programmi di collaborazione internazionale sulla base di specifici accordi industriali.

Tali programmi sono ammissibili solo se:

presentino un sostanziale contenuto di innovazione tecnologica riferito a prodotti sia nuovi sia preesistenti;

tendano al consolidamento ed allo sviluppo dell'occupazione nelle aree a tradizionale vocazione aeronautica;

comportino una partecipazione al rischio industriale in misura tale da non risultare un mero rapporto di fornitura da parte delle aziende nazionali.

1.4. Ferma restando la sussistenza delle altre condizioni richieste nella presente delibera, per le imprese del settore equipaggiamenti sono ammissibili programmi riguardanti componenti che costituiscono parte di sistemi principali prodotti da aziende italiane nell'ambito di collaborazioni internazionali già ammesse ai benefici della legge n. 808/1985.

1.5. Le nuove attività di programma devono essere avviate entro tre mesi dal decreto di concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge n. 808/1985.

1.6. I programmi avviati anteriormente alla data della presentazione delle domande sono ammissibili, per la parte dei costi sostenuti successivamente, purché le attività ancora da realizzare sulla fase di programma oggetto della domanda stessa, come specificate nel successivo punto 3.1, non siano inferiori al 70% dei costi totali della suddetta fase.

1.7. La concessione dei benefici per la partecipazione a programmi internazionali potenzialmente concorrenti dovrà essere valutata con particolare attenzione soprattutto per quanto attiene ai contenuti ed alle ricadute tecnologiche, alle potenzialità di penetrazione dei mercati ed alle possibilità di incrementare la partecipazione dell'industria italiana alle collaborazioni internazionali.

2. *Criteri di selezione e graduatoria.*

Sono considerati prioritari, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 808/1985, quei programmi nei quali ricorrano almeno tre dei sottoindicati requisiti:

a) non prevedano corresponsione di quote d'ingresso da parte dell'azienda italiana richiedente a vantaggio del partecipante straniero;

b) accrescano l'autonomia tecnologica italiana in quanto riguardanti prodotti di alta specializzazione e/o innovativi e di conseguenza caratterizzanti da un elevato rischio tecnologico;

c) prevedano l'equilibrata partecipazione dell'azienda richiedente allo sviluppo completo del programma in tutte le diverse fasi, fino alla certificazione finale dei prodotti;

d) comportino un rilevante grado di rischio industriale in rapporto ai maggiori tempi di ritorno dell'investimento ed a più elevati «coefficienti di pareggio» (intesi come rapporti fra punto di pareggio finanziario e serie totali da produrre);

e) richiedano adeguata capacità gestionale a livello di integrazione di sistemi/sottosistemi complessi;

f) prevedano un utilizzo diretto in prodotti tipicamente aeronautici per almeno il 50% delle serie da produrre o per un periodo di tempo pari alla metà della durata totale del programma produttivo;

g) favoriscano l'occupazione qualificata e lo sviluppo tecnologico, in particolare nelle strutture industriali aeronautiche presenti nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale.

Una particolare preminenza nell'assegnazione dei fondi è attribuita ai programmi che:

presentino caratteristiche di elevato contenuto tecnologico, diretti al consolidamento ed allo sviluppo dell'occupazione e rispondenti alla localizzazione sul territorio dell'industria aeronautica nazionale;

abbiano particolare rilevanza relativamente alla ricerca, nell'indotto, nell'università o in altri enti pubblici di settore.

3. *Criteri per le modalità dell'istruttoria.*

3.1. Le domande di cui all'art. 4, quinto comma, della legge n. 808/1985 sono presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le domande dovranno essere presentate separatamente con riferimento alle attività precedentemente descritte al punto 1.1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

Le domande presentate per le attività di cui al punto 1.1, lettera *a)*, della presente delibera potranno essere presentate anche separatamente per ciascuna delle seguenti fasi:

esecuzione di studi e progettazione, sviluppo, prototipi e prove;

industrializzazione ed avviamento alla produzione.

3.2. Sono esclusi dagli interventi di cui all'art. 3, lettera *a)*, della legge, i costi relativi ad immobili, impianti generali, mobili ed arredi.

Limitatamente al triennio 1996-1998 sono ammessi i costi relativi a impianti generali e ad opere di ristrutturazione o rilocalizzazione infrastrutturale, che risultino sostenuti in attuazione delle iniziative finalizzate ad omogeneizzare le presenze industriali negli specifici segmenti produttivi, purché tali iniziative si pongano in coerenza con le direttive di politica industriale volte a sviluppare specifiche aree di eccellenza.

3.3. Sono, altresì, escluse dagli interventi di cui all'art. 3, lettera *a)*, della legge, le quote di programma delle imprese italiane subcommesse all'estero. Qualora la quota di programma dell'impresa italiana sia subcommessa all'estero per oltre il 25%, il programma stesso non sarà agevolato.

3.4. Il Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, formula il proprio parere sul programma presentato, con particolare riferimento ai criteri indicati al precedente paragrafo 2 della presente delibera.

Il medesimo Comitato esprime, altresì, la valutazione circa il livello «elevato», «medio» ovvero «basso» da attribuire ai singoli programmi, con riferimento alle finalità indicate dalla legge ed agli indirizzi ed obiettivi stabiliti da questo Comitato, ai sensi anche del terzo comma dell'art. 4 della legge n. 808/1985.

Ai fini dell'attribuzione del livello, il programma — impostato secondo parametri ottimali di validità economico/commerciale — dovrà rispondere:

per il livello «elevato»: ad almeno cinque dei criteri di cui al punto 2) della presente delibera unitamente al perseguimento del saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore;

per il livello «medio»: ad almeno quattro dei criteri di cui al punto 2).

A tali valutazioni corrisponderanno, in relazione ai benefici di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 3 della legge n. 808/1985, differenti entità d'intervento, e più precisamente:

per i benefici di cui all'art. 3, lettera *a)*, della legge n. 808/1985, finanziamenti pari rispettivamente al 100%, al 90% e al 75% dei costi ammessi per le iniziative localizzate nelle aree depresse e al 100%, all'80% ed al 60% per quelle localizzate nelle restanti aree del territorio nazionale;

per i benefici di cui all'art. 3, lettera *b)*, della legge n. 808/1985, contributi rispettivamente pari al 70%, al 60% ed al 50% del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per le iniziative localizzate nelle regioni in ritardo di sviluppo (ob. 1); per le iniziative localizzate nelle restanti aree la misura è rispettivamente del 60%, del 50% e del 40%.

3.5. Per i programmi ammessi ai benefici della legge da questo Comitato, i cui costi sono stati giudicati congrui dal Comitato ex art. 2 della legge n. 808/1985, il Ministero dell'industria — acquisita la documentazione qualificativa ritenuta necessaria — può autorizzare l'utilizzazione della quota percentuale del costo globale, riservata alla voce «imprevisti» per la variazione registrata a consuntivo da una singola voce di costo.

Il Comitato ex art. 2 della legge n. 808/1985, in considerazione dell'impegno frazionato di fondi a sostegno della stessa fase del medesimo programma, può autorizzare — in tutto o in parte — che il primo versamento per la restituzione dei finanziamenti medesimi abbia luogo a decorrere dall'anno successivo all'ultima erogazione prevista sull'intero programma.

Al fine di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi della legge n. 808/1985, soprattutto nel particolare momento recessivo del settore, saranno autorizzati, limitatamente al periodo 1993-1998, direttamente dagli uffici ministeriali, acquisita la necessaria documentazione giustificativa nonché un'analitica relazione tecnica redatta da un esperto tecnico esterno di notoria qualificazione, trasferimenti compensativi — che risultino coerenti con l'impostazione iniziale del programma — fra voci di costo sia nel corso di un anno del programma che nell'arco dell'intero programma.

Attesa la ricordata situazione di crisi del settore, già in atto dal 1991, le procedure di cui sopra — previa la valutazione definitiva del Comitato ex art. 2 della legge n. 808/1985 — potranno essere estese alle domande riferite a programmi già in corso dall'anno 1991.

4. *Regime delle restituzioni nelle fattispecie della chiusura di programmi*

Nel quadro degli indirizzi ed obiettivi generali per il settore aeronautico di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di cui all'art. 2 della citata norma, stabilisce che:

a) nel caso di programmi che si caratterizzino come famiglie di prodotto o come derivati dello stesso prodotto la cui versione «basica» sia già in fase di ammortamento e venga sostituita da quella successiva, i piani di rimborso del nuovo prodotto della famiglia o derivato siano calcolati cumulandovi la residua quota di rimborsi imputabile al prodotto basico e riferibile alle parti comuni con il successivo prodotto, restando inteso che alla quota di rimborso esclusivamente imputabile al prodotto basico — purché tale quota non ecceda i due quinti dell'originario importo da rimborsare, con un margine di variazione positivo o negativo di un decimo — per l'eventuale parte non ancora rimborsata, si applica quanto disposto dall'art. 3, comma 5, di cui al decreto ministeriale 14 marzo 1988;

b) nel caso di impegno frazionato nel tempo di fondi a sostegno di una singola richiesta di benefici riferita al medesimo programma, il primo versamento per la restituzione dei finanziamenti abbia luogo a decorrere dall'anno successivo all'ultima erogazione prevista sull'intero programma.

5. *Composizione del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica.*

A seguito della soppressione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, disposta dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e del conseguente affidamento al Ministero del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della programmazione e della vigilanza sugli interventi pubblici nelle aree depresse del territorio nazionale, il rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nel Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985 è sostituito da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 295

96A6751

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Approvazione della perizia di variante alla convenzione n. 323/88 regolante il finanziamento per la realizzazione dei lavori del centro direzionale pubblico dei servizi di Reggio Calabria.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «Le variazioni progettuali che compor-

tino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione»;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 323/1988, stipulata in data 26 luglio 1990 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Reggio Calabria, regolante il finanziamento per la realizzazione dei lavori del centro direzionale pubblico dei servizi di Reggio Calabria;

Vista la relazione tecnica del comune di Reggio Calabria n. 1878 del 28 marzo 1996, con la quale si richiede l'approvazione delle variazioni progettuali per assicurare una migliore funzionalità e fattibilità di tutto il centro direzionale;

Considerato che il rapporto del nucleo ispettivo del 9 maggio 1996 evidenzia come non sussistano ostacoli tecnici o amministrativi ai lavori previsti in variante, avendo l'ente ottenuto le prescritte autorizzazioni e rientrando i maggiori oneri nel finanziamento complessivo;

Considerato che il nucleo di valutazione ritiene che le variazioni progettuali favoriranno la funzionalità e fruibilità del centro direzionale;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione tecnica del comune di Reggio Calabria citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

Quadro economico	Valore in milioni di lire Da convenz.	 da variante
Lavori (compresi espropri)	71.783	83.179
Imprevisti	14.144	4.492 (*)
Lievitazione prezzi	3.011	1.100
Spese generali	8.614	8.614 (*)
I.V.A.	15.848	16.015
Totale	113.400	113.400

(*) È stata stornata dalla voce «spese generali» la somma di L. 1.476 mln, riportando la voce stessa a quella di convenzione. La somma stornata viene imputata alla voce «imprevisti».

3) di autorizzare la proroga dei termini di convenzione di dodici mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 4 ottobre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 290

96A6752

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 19 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1994 con il quale è stata definita la tab. XIX-*bis* dell'ordinamento didattico universitario concernente il diploma universitario in chimica;

Vista la proposta formulata dalle autorità accademiche di questa Università, volta ad ottenere l'istituzione del diploma universitario in chimica, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della sede di Como;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Al titolo XIV «Diplomi universitari», prima degli articoli concernenti i diplomi della facoltà di farmacia, sono inseriti, con il conseguente scorrimento di quelli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi ai diplomi conferiti dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della sede di Como e al diploma universitario in chimica.

Seconda facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

(con sede in Como)

Art. 233. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della sede di Como conferisce il diploma universitario in chimica.

Diploma universitario in chimica

Art. 234 *(Istituzione del corso)*. — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della sede di Como è istituito il diploma universitario in chimica.

Detto corso ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali scientifici orientata alla formazione di esperti in attività applicativo-operative rese sempre più sofisticate dalle nuove tecnologie.

Il corso di diploma è ad indirizzo tessile, finalizzato allo sviluppo di specifiche professionalità e formerà addetti alla industria della nobilitazione tessile, un settore ad elevata intensità di capitale soggetto ad alto tasso di innovazione tecnologica, che effettua trattamenti chimico-fisici inclusi quelli coloristici.

Il diplomato in chimica tessile potrà operare in tutti i settori dell'industria tessile in laboratori di ricerca ed in laboratori di controllo ed analisi.

La durata del corso è fissata in tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato in chimica» e l'indirizzo tessile verrà menzionato nel certificato di diploma.

Art. 235 *(Iscrizione)*. - L'iscrizione al corso è regolata dalle vigenti disposizioni in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun corso è stabilito dal senato accademico su proposta del consiglio di facoltà in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 236 *(Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti)*. — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario è riconosciuto affine ai corsi di laurea in chimica, chimica industriale e scienza dei materiali.

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio della struttura didattica riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo facendo riferimento alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tali occasioni, il consiglio della struttura didattica stabilirà, salvo colloqui integrativi su argomenti specifici e ferma restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indicherà l'anno di corso, di norma il terzo, cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 237 *(Articolazione del corso di studi)*. — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 500 ore/anno. Essa è comprensiva delle esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, correzione e discussione di elaborati.

Le lezioni di tutti gli insegnamenti saranno compattate semestralmente. Le attività corrispondenti al tirocinio ed in parte quelle della formazione professionalizzante, possono essere svolte presso enti pubblici e privati qualificati mediante apposite convenzioni.

Art. 238 *(Ordinamento didattico)*. — L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari, intese come insieme di settori disciplinari scientificamente affini, aventi lo scopo di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

L'ordinamento didattico è articolato nella formazione di base, nella formazione professionalizzante e nel tirocinio.

Formazione di base

17 annualità

Area matematica:

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Sono obbligatorie:

una annualità nel settore A01B;
una annualità nel settore A04A.

Area fisica:

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica classica, della misura fisica e delle tecniche del laboratorio di fisica, le nozioni di base delle proprietà fisiche dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni. In particolare dovrà acquisire conoscenze della meccanica del punto e del continuo e gli argomenti principali della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.

Sono obbligatorie:

due annualità nel settore B01A, una delle due annualità sarà un corso di laboratorio.

Area chimica:

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali.

Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi; la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni; le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi ed applicazioni delle spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; relazioni, struttura e proprietà; chimica degli elementi nei vari stati di ossidazione; chimica dei composti metallorganici; meccanismi di reazione; gruppi funzionali organici; composti aromatici; sistemi ciclici stereochimica; zuccheri, peptidi; macromolecole naturali e di sintesi.

Sono obbligatorie:

tre annualità nel settore C01A;
tre annualità nel settore C02X;
tre annualità nel settore C03X;
tre annualità nel settore C05X.

Delle tre annualità per ogni settore disciplinare due sono corrispondenti a quelle dell'omologo corso di laurea, mentre la terza è un corso teorico pratico specifico per il corso di diploma.

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare e superare il relativo esame di un corso opzionale (60 ore), scelto fra quelli attivati nella facoltà presenti nei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, I, che potrà servire o per approfondire i contenuti delle aree precedentemente indicate o per affrontare argomenti non trattati ma che servano ad indirizzare lo studente verso la formazione professionalizzante.

Formazione professionalizzante e tirocinio

(5 annualità)

La formazione professionalizzante, insieme al tirocinio, dà un orientamento specifico alla formazione dello studente, così da favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro. Al fine di aderire in modo flessibile alle necessità del mondo produttivo e della ricerca e dello sviluppo, la formazione professionalizzante è costituita da 5 annualità scelte da un elenco di corsi appositamente costituito all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, di cui almeno una dedicata alle attività di tirocinio ed una dedicata ad affrontare problemi di organizzazione aziendale e/o diritto industriale (settori: N04X, P02D).

I corsi professionalizzanti possono essere proposti allo studente anche sulla base del lavoro di tirocinio.

Art. 239 *(Esame di diploma).* — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato: l'esame, da sostenersi con le modalità stabilite dal consiglio delle strutture didattiche, consiste nella discussione sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio.

Art. 240 *(Regolamento del corso di diploma).* — Il consiglio della competente struttura didattica determinerà, con apposito regolamento, in conformità con il regolamento didattico d'Ateneo, l'articolazione del corso di diploma in accordo con quanto previsto dall'art. 11 secondo comma della legge n. 341/1990.

In particolare sarà indicato il piano di studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati), con le relative denominazioni e propedeuticità di esame; la durata di ciascun corso di insegnamento; la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri); le prove di valutazione degli studenti; i vincoli per l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 settembre 1996

Il rettore: MANTEGAZZA

96A6773

UNIVERSITÀ DI TERAMO

DECRETO RETTORALE 4 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto l'art. 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991 relativo alla istituzione dell'Università degli studi di Teramo;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 17 giugno 1993 che disciplina l'istituzione dell'Università degli studi di Teramo;

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Viste le delibere espresse dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in data 28 dicembre 1993, con le quali l'Università degli studi di Teramo, per la parte riguardante il proprio Ateneo, recepisce lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 luglio 1992, concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario dell'area economica;

Viste le proposte di modifica dello statuto espresse dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere formulato dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 13 giugno 1996;

Considerata la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale previsto nell'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592,

Decreta:

Lo statuto provvisorio dell'Ateneo, per la parte riguardante la facoltà di scienze politiche, è modificato come segue:

Corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese

Art. 40. — Nella facoltà di scienze politiche è istituito il diploma universitario di durata triennale in economia e amministrazione delle imprese.

Il corso ha sede in Teramo.

Art 41. — Il numero di iscrizioni a ciascun primo anno di corso ed il numero degli eventuali trasferimenti da altre sedi sono stabiliti annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di scienze politiche, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge n. 341/1990.

Le modalità di eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà di scienze politiche.

Sono titoli di ammissione al corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 42. — Il diploma universitario si consegue dopo aver superato quindici esami di profitto di carattere annuale e un colloquio finale.

Per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

Il consiglio di facoltà può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Lo studente può inserire nel piano di studi un insegnamento di lingua straniera fra quelli attivati nella facoltà. In tal caso l'esame di profitto della disciplina linguistica si aggiunge a quelli previsti dal primo comma.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata in uno stage.

Art. 43. — Sono insegnamenti fondamentali del diploma, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 luglio 1992, sei discipline comprese in ciascun dei seguenti settori scientifico disciplinari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994:

1) P01B (economia politica);
2) N01X (diritto privato);
3) N04B (istituzioni di diritto pubblico);
4) P02A (economia aziendale);
5) S01A (statistica);
6) S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Art. 44. — Sono insegnamenti caratterizzanti del diploma universitario istituito presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Teramo i seguenti:

Area economica:

economia applicata;
geografia economica;
scienza delle finanze;
storia economica.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;
finanza aziendale;
gestione informatica dei dati aziendali;
marketing;
organizzazione aziendale;
programmazione e controllo;
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale;
tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del mercato finanziario;
diritto fallimentare;
diritto tributario.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale;
matematica finanziaria.

Art. 45. — Il piano di studi per il conseguimento del diploma è approvato dalla competente struttura didattica e pubblicato annualmente nel manifesto degli studi.

Tale piano, nel complesso degli insegnamenti fondamentali caratterizzanti e degli altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica ed almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 46. — Il consiglio di facoltà, per il completamento della formazione professionale specifica del corso, organizza la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso aziende, enti od organizzazioni per stages della durata da tre a sei mesi.

Teramo, 4 ottobre 1996

Il rettore: RUSSI

96A6774

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 27 luglio 1996), **coordinato con la legge di conversione 25 settembre 1996, n. 496** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 225 del 25 settembre 1996), **recante: «Interventi urgenti di protezione civile».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 marzo 1996, n. 162, e 27 maggio 1996, n. 292». I DD.LL. n. 162/1996 e n. 292/1996, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1996 e n. 175 del 27 luglio 1996).

Art. 1.

Interventi di carattere idrogeologico d'emergenza nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise, di prevenzione a fini di protezione civile e per opere dipendenti da calamità del 1995.

1. Per fronteggiare interventi urgenti di emergenza idrogeologica nella regione siciliana è autorizzata la complessiva spesa di lire 250 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.

2. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la regione, definisce il programma degli interventi anche sulla base degli accertamenti effettuati dal Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche.

3. *All'attuazione degli interventi si provvede, avvalendosi delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali, con ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione degli interventi con separate relazioni al competente ufficio della Corte dei conti, dando conto, in particolare, delle deroghe poste in essere e dei relativi effetti.*

4. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativa al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.

5. Per fronteggiare situazioni di emergenza e di risanamento del suolo connesse a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Calabria, Molise e Sicilia sulla base di un programma all'uopo predisposto dal Dipartimento della protezione civile, si provvede a ricomprendere prioritariamente tali interventi nella programmazione delle risorse comunitarie, provenienti dall'utilizzo del deflattore o da eventuali riprogrammazioni di interventi già finanziati nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1 e in ritardo di attuazione, affidandone l'attuazione medesima allo stesso Dipartimento, *che si avvale delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali. Nella programmazione delle risorse comunitarie si dovranno altresì ricomprendere prioritariamente, nell'ambito del medesimo quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1, gli interventi necessari per la bonifica dei siti degradati per l'emergenza rifiuti e per l'inquinamento dei sistemi idrici predisposti dal Ministero dell'ambiente.*

6. Per l'attuazione degli interventi del comma 5 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, nel rispetto della disciplina comunitaria, ad adottare ordinanze finalizzate all'accelerazione delle procedure. *I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione dei singoli interventi ai competenti uffici dell'Unione europea e della Corte dei conti, dando conto, in particolare, dell'efficacia delle deroghe relative all'accelerazione delle procedure.*

7. Le regioni colpite dagli eventi calamitosi del 1993, del 1994 e del 1995 possono utilizzare le economie derivanti da fondi già loro assegnati con il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, con il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonché con il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, per opere dipendenti dalle calamità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, nonché per interventi che abbiano carattere di prevenzione anche in connessione con i piani di protezione civile.

Riferimenti normativi

— Il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», è il seguente:

«Art. 5 *(Stato di emergenza e potere di ordinanza)*. — 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142».

— Il D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, reca: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994».

— Il D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, reca: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994».

— Il D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, reca: «Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994».

— Il testo dell'art. 1 del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni nonché misure urgenti di protezione civile», è il seguente:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a fronteggiare le situazioni di emergenza verificatesi:

a) a seguito degli eccezionali eventi alluvionali nelle regioni: Basilicata il giorno 15 agosto 1995, Calabria dal 13 al 14 marzo 1995, Campania il 21 settembre 1995, Friuli-Venezia Giulia il 19 settembre 1995, Lazio dal 16 al 17 settembre 1995, Liguria dal 25 al 26 settembre 1995 ed il giorno 16 novembre 1995 e dal 4 al 6 ottobre 1995, Lombardia il 3 luglio 1995 e dal 12 al 14 settembre 1995, Puglia nei mesi di agosto, settembre e dicembre 1995, Sicilia dal 13 al 14 marzo 1995, il 31 luglio 1995 e nei giorni 13, 16 e 19 agosto 1995, Toscana dal 18 al 19 settembre 1995 e il 5 ottobre 1995 nonché il 2 novembre 1995 e dal 24 al 27 dicembre 1995, Umbria dal 13 al 14 settembre 1995, Veneto dal 30 al 31 maggio 1995, Piemonte dal 16 al 18 maggio 1994 e dal 19 al 20 settembre 1995, Emilia-Romagna dal 22 al 26 dicembre 1995; nonché a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nell'Agro sarnese-nocerino nei mesi di luglio e agosto 1995;

b) a seguito degli eventi sismici verificatisi nel giorno 10 ottobre 1995 nelle province di Massa Carrara, Lucca e La Spezia e nel giorno 30 settembre 1995 nella regione Puglia;

c) a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nei giorni 14 e 15 ottobre 1995 nel comune di Camaiore (Lucca);

c-bis) a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi dal giorno 1° marzo 1995 e tuttora in atto nel comune di Civitacampomarano in provincia di Campobasso;

c-ter) a seguito della situazione di eccezionale attività di aggressione del mare e del conseguente fenomeno erosivo verificatosi sulla costa abruzzese nel dicembre 1995.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel 1995, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite».

Art. 2.

Interventi per la ricostruzione della Basilica di Noto

1. Per gli interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito del crollo della Basilica di Noto, nonché per le operazioni di ricostruzione e restauro della Basilica stessa, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede, tramite il prefetto di Siracusa, *con ordinanze* di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, che disciplinano le modalità di trasferimento dei finanziamenti ai prefetti.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativa al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.

Riferimenti normativi

— Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante: «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa», è il seguente: «1. Per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991, nonché per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 8, comma 2, della presente legge, è assegnato alla regione siciliana nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 miliardi per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996. Il predetto contributo è destinato, quanto a lire 3.115 miliardi, al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato».

Art. 3.

Interventi urgenti sui beni architettonici della Val di Noto e sul patrimonio di edilizia abitativa pubblica di Augusta

1. Allo scopo di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, si provvede, d'intesa con la regione siciliana, ad emanare ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per snellire le procedure per l'attuazione del recupero e della conservazione del patrimonio culturale della Val di Noto con particolare riferimento ai comuni colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 e degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativi alla città di Augusta.

2. La valutazione in merito alla rispondenza dei progetti relativi al recupero del patrimonio culturale della Val di Noto con particolare riferimento ai comuni colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 e agli aspetti di restauro e della sicurezza sismica è effettuata da una commissione presieduta dall'assessore regionale alla pubblica istruzione e ai beni culturali ed ambientali e composta dai soprintendenti per i beni culturali e ambientali competenti, dai direttori degli uffici del genio civile competenti nonché dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro del Ministero per i beni culturali e ambientali e dal presidente del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). *I predetti componenti possono delegare un qualificato rappresentante delle strutture di appartenenza in caso di impedimento e partecipano alle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti degli interventi, convocate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.*

3. Le spese per il trattamento economico di missione dei componenti della commissione di cui al comma 2 fanno carico alle disponibilità ordinarie degli appositi capitoli di bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.

Riferimenti normativi

— Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi in nota all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 1991, n. 433: «*b)* per le riparazioni degli edifici di edilizia residenziale pubblica e per il completamento dei programmi in corso, provvedono i competenti istituti autonomi per le case popolari, nel rispetto di apposite norme tecniche di riparazione e di miglioramento strutturale; gli istituti autonomi per le case popolari, per far fronte alle esigenze abitative dei meno abbienti, possono essere autorizzati all'acquisto di immobili preesistenti che abbiano le caratteristiche dell'edilizia residenziale pubblica, o alla promozione di programmi straordinari per la costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, utilizzando le sovvenzioni ordinarie e straordinarie erogate dallo Stato o della regione siciliana».

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2-*bis*. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi.

2-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini».

Art. 4.

Interventi urgenti nella città di Firenze

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 96, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla sicurezza idraulica dell'Arno nel tratto

urbano della città di Firenze, *nonché per la costituzione di una struttura operativa per il controllo e la gestione delle emergenze*, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di lire 1.800 milioni, con le disponibilità del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L. 12 gennaio 1996, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 96, recante «Interventi straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo», come sopra modificato:

«Art. 1. - 1 Per la realizzazione di indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e arredo stradale, nonché di interventi negli edifici e nelle strutture, necessari ad assicurare condizioni di praticabilità e di decoro funzionale allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea a Torino e del Consiglio europeo a Firenze previsti nel corso del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 40 miliardi. Le predette somme saranno versate, nelle misure sopraindicate, nelle contabilità speciali intestate alle prefetture di Torino e Firenze che, ove occorra, sono autorizzate a prelevare le somme necessarie dai fondi in genere delle medesime contabilità speciali.

2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e delle relative modalità di esecuzione, in ciascuna città è istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal presidente della giunta regionale, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni artistici e storici e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. È altresì membro della commissione un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri con il compito di assicurare il necessario raccordo di indirizzi per l'organizzazione della presidenza italiana degli eventi di cui al comma 1.

2-bis. *Per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla sicurezza idraulica dell'Arno nel tratto urbano della città di Firenze, nonché per la costituzione di una struttura operativa per il controllo e la gestione delle emergenze, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di lire 1.800 milioni, con le disponibilità del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.*

3. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, richiede la collaborazione degli uffici tecnici regionali.

4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

5 Al pagamento delle spese occorrenti provvederanno le rispettive prefetture di Torino e Firenze, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 3.

6 All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando quanto a lire 45 miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quanto a lire 15 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto».

Art. 5.

Differimento di termini relativi alla realizzazione di impianti di monitoraggio

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 339, le parole: «30 settembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 1996».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del D.L. 10 luglio 1995, n. 275, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 339, recante: «Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale», come sopra modificato «1. Al fine di consentire alle regioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, di completare le procedure per la consegna dei lavori per la realizzazione degli impianti di monitoraggio il termine ivi previsto è fissato al *30 dicembre 1996*».

Art. 6.

Ordinanze per l'alluvione calabrese del dicembre 1972-gennaio 1973

1. Al fine di favorire il superamento della situazione di emergenza verificatasi nella ricostruzione delle abitazioni distrutte o abbandonate, perché in aree dichiarate inagibili, nonché il trasferimento, anche in altri comuni, degli abitati colpiti o abbandonati, o di parte di essi, nella regione Calabria a seguito delle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, il Ministro per la protezione civile è autorizzato ad emanare ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di snellimento delle procedure, anche in deroga alle disposizioni vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. *I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione degli interventi con separate relazioni al competente ufficio della Corte dei conti, dando conto, in particolare, delle deroghe poste in essere e dei relativi effetti.*

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi in nota all'art. 1.

Art. 7.

Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dal

decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: «e, comunque, entro il 30 giugno 1996» sono soppresse.

2. Al comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dal decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, è aggiunto il seguente periodo: «La durata dell'attività del comitato tecnico di cui al comma 3 è prorogata al 31 dicembre 1996».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dei commi 4-*bis* e 4-*quater* dell'art. 8 del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come sopra modificati.

«4-*bis*. Le risorse non assegnate entro il 31 dicembre 1995 dal comitato tecnico, di cui al comma 3, possono essere ripartite successivamente, su presentazione, da parte delle amministrazioni vigilanti, di atti integrativi ai piani di rilevazione, relativamente a danni precedentemente non accertabili per obiettive difficoltà e che non risultino coperti da alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

4-*ter* (*Omissis*).

4-*quater*. I soggetti beneficiari dei mutui di cui al comma 1 devono, con dichiarazione resa ogni semestre ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, asseverare alle amministrazioni vigilanti e all'ufficio ispettivo centrale della direzione generale del Ministero del tesoro il rendiconto dettagliato delle spese effettuate con l'indicazione dei singoli prelevamenti sulle somme assegnate. Le amministrazioni vigilanti, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e congiuntamente con l'ufficio ispettivo centrale predetto, sono tenute ad effettuare adeguati controlli, al fine di accertare sia lo stato di avanzamento delle opere di ripristino delle strutture danneggiate, sia il corretto utilizzo delle somme assegnate. *La durata dell'attività del comitato tecnico di cui al comma 3 è prorogata al 31 dicembre 1996*».

Art. 7-*bis*.

Disposizioni in favore delle zone alluvionate nel novembre 1994

1. *Per le finalità di cui all'articolo 3-*bis *del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale è autorizzato ad utilizzare nel limite di lire 19 miliardi le disponibilità finanziarie assegnategli per l'anno 1996 ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 691 del 1994.*

2. *La regione Piemonte è autorizzata a trasformare in contratti a tempo indeterminato i contratti a termine per l'assunzione del personale tecnico laureato di cui all'articolo 7, comma 3-*ter*, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3-*bis* del D.L. n. 691/1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/1995:

«Art. 3-*bis*. — 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nei territori di cui all'art. 1, comma 1, e dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, è assegnato un contributo pari al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni per ciascuna impresa.

1-*bis*. Le provvidenze previste dall'art. 3 e dal presente articolo possono essere accordate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, anche in relazione ai danni subiti da eventuali attività commerciali svolte dalle imprese artigiane nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Ove per il medesimo danno sia richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3, il finanziamento stesso è corrispondentemente ridotto.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 135 miliardi per l'anno 1995.

3-*bis*. Per le finalità del presente articolo la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa è autorizzata ad utilizzare anche una quota dell'ammontare massimo di lire 30 miliardi della somma di lire 200 miliardi stanziata dall'art. 3, comma 1, del presente decreto».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del citato D.L. n. 691/1994:

«Art. 2. — 1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire 207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997.

2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonché alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso non può superare i sei anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.

4. Il tasso d'interessee a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento.

[4-*bis*. Le provvidenze di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attività produttiva, abbiano subito danni a beni mobili strumentali].

5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interersi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.

6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del D.L. 18 novembre 1966, n. 976 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999.

7. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. Le garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.

8. A valere sulle somme predette, può essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita.

8-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'art. 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.

9. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e dell'art. 3 sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489».

— Si riporta il testo del comma 3-*ter* dell'art. 7 del medesimo D.L. n. 691/1994: «3-*ter*. Per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dagli eventi alluvionali, la regione Piemonte è altresì autorizzata ad assumere, con contratto a termine della durata di 3 anni e con relativi oneri a carico del proprio bilancio 25 laureati in discipline tecniche».

— Si riporta il testo all'art. 5 del D.L. 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, recante: «Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994»:

«Art. 5 (*Autorizzazione agli enti locali e al Magistrato del Po per assunzione a termine*). — 1. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati ad eliminare i pericoli immanenti nei riguardi delle popolazioni e delle infrastrutture individuati dalla regione Piemonte ed approvati dall'Autorità di bacino del fiume Po, le regioni Piemonte e Liguria, per le esigenze proprie e delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane delle regioni stesse, possono assumere personale tecnico specializzato con contratto a termine di durata non superiore a due anni nel limite di 20 unità per quanto concerne il Piemonte e di 5 unità per quanto concerne la Liguria, utilizzando anche le graduatorie degli avvisi pubblici effettuati per le assunzioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. La copertura dei relativi oneri è a carico delle amministrazioni interessate.

2. Il Magistrato del Po è autorizzato ad assumere, con contratto a termine di durata non superiore ad un anno, sino a cinque unità di personale tecnico specializzato.».

Art. 7-*ter*.

Modifica all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.

1. *Al comma 1 dell'articolo 5-*ter *del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, le parole: «31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1997».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5-*ter* del D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come sopra modificato:

«1. Ai fini del completamento della ricostruzione in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi destinati al ripristino degli immobili distrutti o danneggiati, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, previste dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ai soggetti danneggiati è concesso, fino al *31 dicembre 1997*, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA. La distruzione o il danneggiamento devono risultare da attestazioni rilasciate dal comune competente».

Art. 8.

Rifinanziamento Fondo anticipazioni dello Stato e aumento limite di spesa

1. Il Fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a 238,5 miliardi con legge 23 dicembre 1992, n. 500, è ulteriormente elevato a 256,5 miliardi per l'anno 1996 e a 261,5 miliardi a decorrere dall'anno 1997.

2. Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 70,550 miliardi con legge 23 dicembre 1992, n. 500, è ulteriormente elevato a lire 77,550 miliardi a decorrere dall'amno 1996.

3. Il limite di spesa di lire 16,230 miliardi previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 26,230 miliardi dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è ulteriormente elevato a lire 28,230 miliardi a decorrere dall'anno 1996.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a lire 27 miliardi per l'anno 1996 e a lire 32 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Riferimenti normativi

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, recante: «Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità»:

«Art. 1. — Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, numero 1334, convertito, con modificazioni nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità è elevato da lire 10.300 milioni a lire 11 000 milioni.

Il limite di spesa di lire 4.900 milioni, previsto dal primo comma dell'art. 6 della legge 6 aprile 1965, n. 351, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 6 050 milioni.

Il limite di spesa di lire 2.330 milioni, previsto dal terzo comma dell'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'art. 7-*bis* del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 2.730 milioni

La maggiore spesa prevista dal primo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968; quella di cui al secondo comma nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, in ragione di lire 1 miliardo per l'anno 1968 e la spesa prevista dal terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968»

— Si riporta il testo dell'art. 3 del D L. 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, recante: «Estensione, con integrazioni e modifiche, della legge 21 agosto 1949, n. 638, alle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità verificatesi a partire dall'entrata in vigore della predetta legge del 1949»:

«Art. 3. — Per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell'art. 2 è anticipata dallo Stato agli istituti ed aziende di credito, di cui al successivo art. 7, la somma di lire cinque miliardi all'interesse annuo dell'1 per cento.

Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti con il Tesoro dello Stato e gli istituti e le aziende di credito, in ordine alla concessione delle anticipazioni di cui al comma precedente, nonchè le modalità di restituzione da parte delle imprese mutuatarie.

Il tasso di interesse annuo da praticare alle imprese mutuatarie sarà pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente per i settori industriale, commerciale e artigiano alla data della stipula dei contratti di finanziamento.

Ciascuna convenzione è approvata con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1980, n 826, recante: «Modificazioni alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità»:

«Art. 1. — Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 48.500 milioni con l'art. 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, è ulteriormente elevato a lire 54.500 milioni.

Il limite di spesa di lire 22.050 milioni, previsto dal secondo comma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 24.550 milioni.

Il limite di spesa di lire 4.230 milioni previsto dal terzo comma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'art. 7-*bis* del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 4.730 milioni con l'art. 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, è ulteriormente elevato a lire 6.230 milioni

La maggiore spesa prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980; quello di cui al terzo comma nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1980».

— Si riporta per il testo dell'art. 5 del citato D.L. 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50:

«Art. 5. — Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, di cui all'art. 2 della legge 21 agosto 1949, n. 638, è elevato alla misura massima del 3 per cento annuo.

Alle imprese che intendano provvedere con mezzi propri alla ricostruzione e riattivazione degli impianti e alla ricostruzione delle normali scorte di esercizio, sarà concesso, fino ad un massimo del venti per cento, un contributo da corrispondersi in base a stati di avanzamento, della ricostruzione o della riattivazione o della ricostituzione delle scorte accertati dall'Ufficio tecnico erariale.

La commissione, di cui al precedente art 4, accertato il danno, propone l'eventuale contributo da assegnarsi alle imprese interessate. Il prefetto, esaminata tale proposta, emette il decreto di concessione del contributo e l'Intendenza di finanza ne dispone il pagamento in una o più soluzioni, secondo la qualità del danno, mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo massimo di L. 50 milioni, che il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la corresponsione del concorso degli interessi e del contributo, previsti nei precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire un miliardo e mezzo».

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 12 del D.L. 20 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità»: «4. Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90% del danno accertato, non può essere comunque superiore a lire 10 milioni nei casi in cui il danno accertato non superi i 30 milioni. Il limite di spesa di lire 6.320 milioni previsto dal terzo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, è ulteriormente elevato a lire 16 230 milioni. La somma di lire 10 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1987».

— Si riporta il testo dell'art. 7-*bis* del D.L. 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, più volte citato:

«Art. 7-*bis*. — Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali ed agli artigiani il cui danno accertato non superi l'importo di lire 4 milioni, può essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore comunque a L. 800 000.

La concessione del contributo sarà disposta con decreto del prefetto competente, sentita la commissione di cui al precedente art. 4.

Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciali intestati alle medesime.

Per la erogazione di detti contributi è stanziata nel bilancio dell'esercizio 1951-52, e per un primo stanziamento la somma di L. 750.000.000.

La ripartizione della somma stanziata fra le province interessate verrà effettuata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 18 del D L 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico». «3. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche, alberghiere e della pesca, nonché di quelle agricole danneggiate dall'evento di cui al comma 1, si applicano rispettivamente le provvidenze di cui all'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, come modificato dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n 120, le cui disponibilità finanziarie sono integrate di lire 20 miliardi per l'anno 1988, e di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, le cui disponibilità finanziarie sono integrate di lire 20 miliardi per l'anno 1988, nonché, per le imprese industriali, i benefici previsti dagli articoli 5 e 5-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, le cui disponibilità sono aumentate di lire 10 miliardi per l'anno 1988».

Art. 9.

Riordino e finanziamenti all'Istituto nazionale di geofisica

1. In attesa del riordino dell'Istituto nazionale di geofisica (ING) di cui all'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, e alla legge 30 ottobre 1989, n. 356, l'Istituto medesimo opera tramite programmi pluriennali approvati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, e finanziati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto adotta il primo programma pluriennale e i regolamenti di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti restano in carica gli attuali organi statutari.

2. Per l'attività da svolgersi nell'anno 1996 dall'Istituto nazionale di geofisica per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sulla base dei programmi triennali di collaborazione scientifica approvati dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato alla concessione di un contributo straordinario al medesimo Istituto di lire 6.500 milioni.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come rideterminata nella tabella *C* della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'art. 26 del D.Lgs. 1° marzo 1945, n. 82, recante: «Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche»:

«Art 26. — Alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Istituto nazionale di geofisica, sinora dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche, è conferita personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

[Esso conserva le proprie dotazioni mobiliari e l'uso degli immobili che attualmente ha in assegnazione; continua a disimpegnare, a mezzo dei propri osservatori sismici e geofisici, i servizi geofisici di cui alla legge 5 gennaio 1939, n. 18, ed a svolgere la propria attività scientifica in coordinamento con l'attività generale del Consiglio nazionale delle ricerche].

Lo statuto dell'Istituto nazionale di geofisica sarà approvato con successivo decreto luogotenenziale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per il tesoro e con il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Con apposita convenzione saranno regolati i rapporti fra il Consiglio nazionale delle ricerche e l'istituto predetto».

— La legge 30 ottobre 1989, n. 356, reca: «Disposizioni sull'Istituto nazionale di geofisica in Roma».

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»: «*d)* la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui qualificazione è rinviata alla legge finanziaria»

- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, recante: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»: «4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 4 febbraio 1992, n. 225, recante: «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile»:

«Art. 9 (*Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi*). — 1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.

2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protenzione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.

3 Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione».

— Il D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, reca: «Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpita dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991».

— La legge 22 dicembre 1995, n. 550, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)».

Art. 10.

Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1996

1. Per far fronte con la massima urgenza all'emergenza connessa con gli incendi boschivi sul territorio nazionale e per assicurare la necessaria continuità degli interventi con mezzi aerei anche nella imminenza della prossima stagione estiva, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, a far data dalla scadenza delle precedenti convenzioni, a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 1996, della società SISAM per la gestione degli aerei Canadair CL 215 con verifica della congruità dei prezzi.

2. Per la definizione dei rapporti con la società SISAM inerenti l'intera gestione degli aerei Canadair CL 415, di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, si provvede tenendo conto, con i necessari adeguamenti, delle condizioni previste nelle convenzioni indicate al comma 1, nonché dei minori costi conseguenti al potenziamento della flotta aerea ed alla razionalizzazione del servizio.

3. Per la copertura della spesa di gestione degli aerei Canadair CL 215 e per la gestione operativa e logistica degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 40 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. All'onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione per l'anno 1996 del Ministero del tesoro.

Art. 11.

Volontariato di protezione civile

1. All'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono» sono sostituite dalle seguenti: «delle organizzazioni di volontariato di protezione civile»;

b) al comma 3, nel capoverso e nelle lettere *a)* e *b)* la parola: «associazioni» è sostituita dalla seguente: «organizzazioni»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis.* Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.».

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, sono soppresse le parole: «accertando l'assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso nei confronti degli aderenti alle associazioni».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come sopra modificato:

«Art. 18 *(Volontariato).* — 1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, *delle organizzazioni di volontariato di protezione civile* all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.

2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle *organizzazioni* di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la previsione di procedure per la concessione alle *organizzazioni* di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;

b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle *organizzazioni* all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;

c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

3-bis. *Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto* [*recte:* del D.L. 26 luglio 1996, n. 393, *n.d.r.*], *si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613*».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613, recante: «Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile», come sopra modificato:

«Art. 1 *(Iscrizione delle associazioni di volontariato nell'elenco del Dipartimento della protezione civile).* — 1. Ai fini dell'applicazionedel presente regolamento, sono considerate associazioni di volontariato di protezione civile quale associazioni costituite liberamente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non riconosciute, che non abbiano fini di lucro anche indiretto e che svolgano o promuovano attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione nella suddetta materia.

2. Presso il Dipartimento della protezione civile viene predisposto e periodicamente aggiornato un elenco delle associazioni di volontariato di cui al comma 1, a fini ricognitivi della sussistenza e dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni medesime, fermi restando gli obblighi di iscrizione ai registri generali delle organizzazioni di volontariato previsti dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. All'iscrizione provvede il Dipartimento della protezione civile sentito il prefetto competente per territorio che si esprime in merito alla sussistenza dei requisiti di moralità, affidabilità e capacità operativa delle associazioni.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, le associazioni di volontariato di protezione civile possono chiedere l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2. La richiesta,

sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dei documenti previsti dalla circolare applicativa di cui al successivo comma 5 del presente articolo, deve essere inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile

4 Le associazioni locali, aderenti ad associazioni nazionali, possono presentare la richiesta di cui al comma 3 per il tramite delle associazioni nazionali

5. Ai fini di una omogenea rilevazione dei dati relativi alle associazioni richiedenti e della loro successiva elaborazione ed utilizzazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile provvede all'emanazione di una circolare, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, contenente le modalità procedurali cui debbono attenersi le associazioni di volontariato nella presentazione delle domande di cui al comma 3 del presente articolo ed all'art 2, comma 6, del presente regolamento»

Art 12

*Modifiche agli articoli 6, 8 e 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e fissazione del termine per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.*

1. Al decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n 74, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Viene, altresì, concesso nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4 un contributo pari al settanta per cento di quanto effettivamente corrisposto a titolo di imposta sul valore aggiunto per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto delle unità immobiliari.», e dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis* Ferme restando le condizioni di cui al comma 1, ai soggetti proprietari degli immobili o, comunque, ivi residenti, è concesso nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4 un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del danno accertato per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di beni mobili di arredo nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.»;

b) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «venti miliardi» sono inserite le seguenti: «da ripartire dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) all'articolo 8, comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ricomprendendovi eventualmente nuove aree.»;

d) all'articolo 12, comma 5-*ter*, il capoverso 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«*2-bis*. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1996.»;

e) all'articolo 12, comma 5-*octies*, le parole: «30 giugno 1996» sono sostituite dalle seguenti: «*31 dicembre 1997*».

2 Il termine entro il quale deve essere erogato il contributo di cui all'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, è fissato, per le domande presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in sessanta giorni dalla data della relativa entrata in vigore; per le domande presentate in data successiva il termine è fissato in novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Riferimenti normativi

— Si riportano i testi degli articoli 6, 8 e 12 del D L 29 dicembre 1995, n 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n 74, come sopra modificati.

«Art 6 *(Contributi ai privati per dissesto idrogeologico)* — 1 Ai soggetti proprietari di unità immobiliari, purché legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che, a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Camaiore (Lucca) nei giorni 14 e 15 ottobre 1995, risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del danno accertato Il contributo può essere utilizzato anche per la costruzione o l'acquisto di una nuova unità immobiliare. *Viene, altresì concesso nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4 un contributo pari al settanta per cento di quanto effettivamente corrisposto a titolo di imposta sul valore aggiunto per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto delle unità immobiliari*

1-bis *Ferme restando le condizioni di cui al comma 1, ai soggetti proprietari degli immobili o, comunque, ivi residenti, è concesso nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4 un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del danno accertato per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di beni mobili di arredo nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare*

2 I proprietari dianzi indicati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al comune istanza per ottenere il contributo di cui al comma 1, con allegata perizia tecnico-economica giurata relativa al danno subito.

3 Il comune, valutata la congruità delle stime dei danni, predispone un piano di erogazione dei contributi da assegnarsi ai soggetti beneficiari nei limiti delle disponibilità di cui al comma 4 e lo sottopone al preventivo esame del Dipartimento della protezione civile.

4 Al comune viene assegnata per l'anno 1996 la somma di lire 4 200 milioni, da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno. La predetta somma è comprensiva delle spese di riempimento della voragine, di sondaggi e di indagini idrogeologiche e geognostiche urgenti, nonché per la demolizione degli edifici non più recuperabili. Al fine di consentire la ricostruzione, il comune provvede a rilocalizzare le unità immobiliari distrutte in altro sito, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 18 aprile 1962, n 167, e successive modificazioni

5. Il comune è tenuto ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.

6. La località del comune denominata "Le Funi", nella parte relativa alla voragine ed alle unità immobiliari crollate o totalmente demolite, passa al patrimonio indisponibile del comune medesimo In tale parte non possono essere realizzate costruzioni di qualsiasi genere»

«Art 8 *(Provvidenze a favore degli enti locali)* — 1 Le regioni, le province, i comuni, e le comunità montane di Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Campania ed Umbria, che abbiano subito, a seguito degli eventi alluvionali, sismici e di dissesto idrogeologico, verificatisi nei giorni indicati all'art. 1, comma 1, danni gravi ai beni propri, possono contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato nel limite di

lire 20 miliardi *da ripartire dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano* a valere sulle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, e dall'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.

1-*bis*. Per effetto della riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riduce proporzionalmente il riparto fra le regioni che conseguentemente provvedono alla riformulazione dei piani di intervento, *anche ricomprendendovi eventualmente nuove aree*.

2. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni».

«Art. 12 *(Integrazione norme per mutui alle imprese danneggiate dalle alluvioni del novembre 1994)*. — 1. Il comma 8-*bis* dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'art. 1-*ter*, comma 1, lettera *a)*, n. 4), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:

"8-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6. previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'art. 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie".

2. All'art. 3, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: "ricostituzione di scorte" sono inserite le seguenti: "da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994".

3. Il comma 7-*ter* dell'art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'art. 1-*ter*, comma 1, lettera *c)*, n. 2), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:

"7-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato dall'art. 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie".

4. L'art. 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:

"Art. 4-*quinquies (Conversione dei mutui)*. — *1*. I mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attività di impresa dalle imprese risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali in questione potranno essere convertiti con i mutui previsti per le imprese dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per il massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti delle garanzie e della durata previste".

5. Con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono impartite disposizioni per l'attuazione del comma 4 I soggetti interessati possono presentare le relative domande entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

5-*bis*. Il contributo a fondo perduto previsto dal comma 1 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n 35, e successive modificazioni, limitatamente alle sole imprese cessate viene versato a seguito della presentazione di perizia giurata che attesti unicamente il valore dei beni danneggiati. Sono comprese tra le imprese cessate anche quelle sottoposte alle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

5-*ter*. All'art. 4-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. *Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1996*".

2-*ter*. Ove non altrimenti disciplinato, relativamente al contributo previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, si applicano ai beni mobili, distrutti o persi o danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, per la determinazione delle provvidenze, nonché per l'ammissione e la relativa concessione ed erogazione dei contributi, le disposizioni di cui ai capi I e III della deliberazione adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 12 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, e successive modificazioni e integrazioni. Fermo restando il limite complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare, di cui al citato art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 691 del 1994, la spesa massima ammissibile per i detti beni mobili distrutti o persi o danneggiati, ove non riconducibili per natura alle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* e del comma 1 dell'art. 9 della citata deliberazione della predetta Conferenza permanente, è determinata sulla base della documentazione mediante atti probatori sul valore dei beni predetti o in ragione di lire 3 milioni a vano catastale, intendendosi per vano catastale una superficie abitabile lorda di 16 metri quadrati.

2-*quater*. Ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1 dell'art. 9 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 2-*ter*, sono ammesse le eventuali dichiarazioni sottoscritte, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, sul valore dei beni danneggiati, dai venditori dei predetti beni".

5-*quater*. All'art. 4-*quater* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è aggiunto il seguente comma:

"*1-bis*. Per i titolari degli studi professionali di cui al comma 7 dell'art. 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, il termine di cui al comma 1 è individuato nella data del 30 giugno 1996".

5-*quinquies*. Il termine del 31 marzo 1996, previsto dal comma 1 dall'art. 4-*quater* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è prorogato al 30 aprile 1996.

5-*sexies*. All'art. 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: "anni 1994 e 1995" sono sostituite dalle seguenti: "anni 1994, 1995 e 1996".

5-*septies*. Le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni; dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si applicano anche a tutti i comuni compresi nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 17 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1995.

5-*octies*. Il termine del 31 marzo 1996 previsto al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, è prorogato al *31 dicembre 1997*.

5-*novies*. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, i cui immobili debbono

essere ricostruiti in altre zone del territorio comunale o dei comuni vicini, per effetto di ordinanze sindacali conseguenti a divieti imposti dall'Autorità di bacino del Po, possono inoltrare apposite domande ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro e non oltre il 30 aprile 1996. L'accoglimento delle domande e le eventuali erogazioni possono aver luogo nei limiti dei benefici previsti dal citato art. 1 del decreto-legge n. 691 del 1994 e delle disponibilità residue relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 del medesimo art. 1».

— Si riporta il testo dell'art 5-*ter*, comma 1, del D L. 3 maggio 1995, n 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265. «1. Ai fini del completamento della ricostruzione in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi destinati al ripristino degli immobili distrutti o danneggiati, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, previste dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ai soggetti danneggiati è concesso, fino al 31 dicembre 1996, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA. La distruzione o il danneggiamento devono risultare da attestazioni rilasciate dal comune competente».

Art. 13.

Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e proroga del termine di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e successive modificazioni.

1. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si intende nel senso che l'autorizzazione ad utilizzare le somme ivi previste si riferisce anche agli interventi complementari a quelli già in corso di realizzazione di cui al decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e diretti ad assicurare la loro piena funzionalità. Conseguentemente le competenze ed i poteri attribuiti al presidente della regione siciliana dall'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, si intendono estesi alla realizzazione degli interventi complementari.

2. Il termine di cui al predetto articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, già prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, e dall'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 24 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante: «Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse»:

«Art. 24 (*Disposizioni in materia di opere pubbliche in Sicilia*). — 1. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e successive proroghe, in corso di realizzazione sulla base delle convenzioni applicative e degli atti conseguenti, la regione Sicilia è autorizzata ad utilizzare le somme ad essa attribuite nell'ambito della legge 1° marzo 1986, n. 64, per un importo complessivo non superiore a 100 miliardi.

2. Il termine relativo alle competenze attribuite in materia al presidente della regione siciliana, già prorogato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996».

— Il D.L. 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, reca: «Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia».

— Il D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, reca: «Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991». Se ne riporta il testo dell'art. 9:

«Art 9. — 1. Per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 del D.L. 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi la necessaria copertura finanziaria, affidate in appalto o per le quali siano state avviate le procedure di gara, il presidente della regione siciliana provvede alle attività necessarie, con le modalità disposte dagli articoli 3 e 4 del medesimo decreto-legge, per un triennio a decorrere dal 2 febbraio 1991. Il presidente della regione siciliana subentra a tutti gli effetti al Presidente del Consiglio dei Ministri nei rapporti pendenti alla predetta data.

2. Con la decorrenza di cui al comma 1, la contabilità speciale istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 19 del 1988, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata "Presidente del Consiglio dei Ministri particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania" viene trasferita presso la tesoreria provinciale di Palermo ed intestata "Presidente della regione siciliana particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania". I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del presidente della regione siciliana o di un funzionario dallo stesso delegato».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L. 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, recante: «Proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche»:

«Art. 1. — 1. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato al 31 dicembre 1994.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro da lui delegato, accerta trimestralmente, sentiti il presidente della regione siciliana ed i sindaci dei comuni interessati, lo stato di esecuzione delle opere e di avanzamento delle procedure. In caso di ritardo che impedisca il rispetto del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il presidente della regione e con i sindaci dei comuni interessati, adotta i provvedimenti necessari al completamento delle opere anche in via sostitutiva ed in deroga agli strumenti urbanistici e al disposto di cui all'art 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A6653

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riammissione di notaio all'esercizio della professione

Con decreto ministeriale 20 settembre 1996, il dott. Pinto Marco, nato in Napoli il 25 dicembre 1962, è riammesso, a sua domanda, all'esercizio della professione di notaio, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

96A6759

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 ottobre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1.540,19
ECU	1.920,31
Marco tedesco	1.000,97
Franco francese	295,76
Lira sterlina	2.445,82
Fiorino olandese	892,04
Franco belga	48,586
Peseta spagnola	11,877
Corona danese	261,23
Lira irlandese	2.468,77
Dracma greca	6,396
Escudo portoghese	9,921
Dollaro canadese	1.137,68
Yen giapponese	13,736
Franco svizzero	1.215,33
Scellino austriaco	142,27
Corona norvegese	235,92
Corona svedese	231,71
Marco finlandese	334,97
Dollaro australiano	1.219,06

96A6924

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.10244.XVJ (972) del 9 settembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Discovery di colore verde», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10944.XV.J (994) del 9 settembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Enterprise 5.000/A New», che la ditta Pirotecnica Mattioni di Mattioni Angela, con sede in Collalto di Tarcento (Udine), intende produrre dalla propria fabbrica di fuochi artificiali della ditta Nasti Vincenzo in Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A6760

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.8673.XVJ(953) del 9 settembre 1996 il manufatto esplosivo denominato: «Innesco elettrico per sistema di apertura circuito» conforme al disegno n. W020155, che la ditta S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Ghedi (Brescia), o importare da società autorizzata, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo *A* dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0323.1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10612.XV.J(980) del 9 settembre 1996 il manufatto esplosivo denominato: «Assieme acciarino ad inerzia» conforme al disegno n. W018371, che la società S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento sito in Ghedi (Brescia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo *B* dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0408, 1.1D.

96A6761

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, vistato dalla ragioneria centrale in data 22 agosto 1996, n. 504/M, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Mibelli Giuseppe, nato il 26 luglio 1924 a Campo nell'Elba. — Comandante di distaccamento volante nella formazione partigiana divisione garibaldina «Coduri», in più azioni di guerriglia dava prove indubbie di valore personale, di slancio, sprezzo del pericolo, entusiasmo per l'aspra lotta intrapresa. Durante un accerchiamento del suo reparto, benché ferito, con mirabile calma, incitava i propri uomini alla reazione riuscendo ad arrestare il nemico che lasciava sul campo quatro morti, compreso l'ufficiale comandante del plotone. Esempio di spirito di iniziativa, di alto senso del dovere e di coraggio. — Chiavari, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, vistato dalla ragioneria centrale in data 22 agosto 1996, n. 200/D, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Lanteri Antonio, nato il 3 ottobre 1917 a Taggia. — Combattente impareggiabile, calmo e sereno, durante una importantissima missione attaccava e sbaragliava il nemico superiore per numero ed armamento. In un successivo colpo di mano con pochi eroici compagni, catturava armi e munizioni. Magnifica figura di soldato e di combattente. — Valle Argentina, Taggia (Imperia), agosto 1944-30 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, vistato dalla ragioneria centrale in data 22 agosto 1996, n. 502/M, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Mattioli Nello, nato il 3 settembre 1908 a Parma. — Salito fra i primi in montagna, partecipava a diverse azioni contro tedeschi e fascisti. Ferito nel combattimento di Montagnana, appena rimessosi ritornava in montagna col distaccamento Griffith della 143ª brigata Garibaldi e prendeva parte ad un aspro conflitto a fuoco per alleggerire la pressione tedesca su Langhirano. Nel tentativo di far tacere una mitragliatrice usciva allo scoperto, avanzando carponi, e stava per lanciare la sua bomba quando una raffica lo colpiva mortalmente stroncando il suo ardimentoso tentativo. — Langhirano, 25 agosto 1944.

96A6765

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla denominazione della società «Cerga S.r.l.», in Milano

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1996 il decreto interministeriale 12 febbraio 1972 con il quale la società «Cerga S r l.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, successivamente modificato in data 17 novembre 1973 e 22 dicembre 1992, è stato ulteriormente modificato nella parte relativa alla denominazione variata in «P.V M Fiduciaria S r l.»

96A6763

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione all'Istituto di tutela ed assistenza lavoratori in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1996 è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'Istituto di tutela ed assistenza lavoratori, con sede in Roma, via Po n 162, per il prezzo di L 140.000 000, dell'immobile rappresentato da un appartamento, ad uso ufficio, composto di quattro vani ed accessori sito in La Spezia, piazza Chiodo n. 14, come da rogito per notaio dott. Francesco Ceroni, rep n. 73841, fascicolo n 15797 del 16 dicembre 1992.

96A6762

Autorizzazione all'«Unione nazionale mutilati per servizio» in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1996 è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'«Unione nazionale mutilati per servizio» (U.N M S), con sede in Roma, via Cavour, 71, per il prezzo di lire 62 776.000, come da promessa di vendita in data 9 novembre 1993, della porzione immobiliare costituita da un vano abitabile con annesso ripostiglio posti al piano primo oltre ad una soffitta al piano sottotetto, del fabbricato sito in Modena, via Ramazzini n. 90, identificata al N C.E U di Modena al foglio n. 124, mappale n. 223, sub 17.

96A6766

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con determinazione presidenziale n. 22, adottata in data 30 settembre 1996, ha nominato conservatore del registro delle imprese il dott Alessandro Fusi, dirigente camerale, in sostituzione dell'avv Aldo Perugi.

96A6769

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione, per invii a mezzo raccomandate, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8 000 per spese postali

TARIFFE (*)

	Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali		
Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari		
Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 96.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189